Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | Roma — Lunedì 6 Ottobre | Numero 232

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 404 che approva gli Statuti definitivi delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula* — **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:** *Divieto d'esportazione* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nele varile Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Diario Estero — Alluvioni e disastri — Notizie varie — *Telegrammi dell'* **Agenzia Stefani —** *Bollettino meteorico — Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **404** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto la legge 15 agosto 1897, n. 383, sulle Casse pensioni e di mutuo soccorso per il personale delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, e la legge 29 marzo 1900, n. 101, circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale medesimo;

Veduti gli schemi degli Statuti definitivi delle attuali Casse pensioni e degli attuali Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, compilati dalla Commissione istituita con R. decreto 8 aprile 1900, n. 136, ai termini dell'articolo 12 della citata legge 29 marzo 1900, n. 101;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati lo Statuto definitivo delle attuali Casse pensioni e lo Statuto definitivo degli attuali Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, composti, il primo di cinquantadue articoli e di due tabelle *A* e *B*, il secondo di quarantanove articoli e di una tabella, annessi al presente decreto, e visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Il Comitato amministrativo di ciascuna Cassa pensioni e di ciascun Consorzio di mutuo soccorso deve comunicare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale delle Strade Ferrate) il rapporto annuale di cui agli articoli 40 e 38 del rispettivo Statuto, i bilanci tecnici e le notizie statistiche che saranno ad esso richieste.

Art. 3.

Per la vigilanza di cui agli articoli 10 e 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, ciascuno dei tre Ministeri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pub-

blici e del Tesoro nominerà un proprio delegato scelto fra i funzionari da esso dipendenti.

Il decreto Ministeriale di nomina determinerà il tempo per il quale i delegati durano in funzione.

Art. 4.

A ciascuno dei tre Ministeri predetti deve essere comunicato l'avviso di convocazione del Comitato amministrativo della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. All'avviso di convocazione dev'essere unito l'ordine del giorno.

I delegati governativi presenti all'adunanza hanno diritto di fare sugli argomenti in discussione tutte quelle osservazioni che credono opportune, le quali saranno inserite nel verbale. Ciascuno di essi ha, inoltre, facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che ritenga contrarie alle disposizioni statutarie o all'interesse della Cassa o del Consorzio. Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, sentiti gli altri due Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato nel termine di 15 giorni da quello dell'adunanza del Comitato.

Nel caso di conferma della sospensione, il Comitato amministrativo della Cassa o del Consorzio interessato sarà immediatamente convocato per le definitive risoluzioni da prendersi, e, qualora non intervenga un accordo fra esso e il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, questo può annullare la deliberazione la cui esecuzione era stata sospesa.

Contro l'annullamento, il Comitato amministrativo ha diritto di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, quand'anche nessuno dei delegati governativi abbia esercitato l'accennata facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato amministrativo, potrà tuttavia, sentiti gli altri due Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, sospendere l'esecuzione stessa entro 7 giorni da quello dell'adunanza, qualora ritenga le deliberazioni contrarie alle disposizioni statutarie o all'interesse della Cassa o del Consorzio.

Si applicheranno anche in tal caso le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell'articolo precedente.

Decorsi 7 giorni da quello dell'adunanza, senza che dal Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio siano state fatte pervenire osservazioni alla Cassa o al Consorzio interessato, le deliberazioni divengono esecutive.

Art. 6.

I delegati governativi che hanno assistito all'adunanza devono comunicare, entro due giorni, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e a quello da cui rispettivamente dipendono, un sunto della discussione avvenuta e le deliberazioni prese dal Comitato con tutte quelle osservazioni in merito alle medesime che ritengono opportune.

Art. 7.

I delegati governativi hanno diritto d'ispezionare i libri, i registri contabili e, in generale, tutti gli atti che si riferiscono alla gestione della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso, e di seguire i lavori inerenti alla compilazione dei bilanci tecnici.

Art. 8.

Le modificazioni che eventualmente occorresse di apportare agli Statuti definitivi predetti, dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello fissato nell'articolo 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Baccelli.
N. Balenzano.
Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

STATUTO definitivo delle Casse pensioni per il personale ferroviario.

TITOLO I.

Scopo e dotazione della Cassa

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.- La Cassa pensioni della Rete **Adriatica / Mediterranea / Sicula** instituita presso la Società delle strade ferrate esercente la Rete medesima, ha per fine di provvedere alle pensioni degli agenti indicati negli articoli seguenti, delle loro vedove e dei loro figli minori, ai termini del presente Statuto, formato in esecuzione della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Provvede inoltre, ai termini del titolo IV, al pagamento delle indennità nei casi d'infortunio sul lavoro.

La Cassa è amministrata da un Comitato, secondo le norme contenute nel titolo VII.

Art. 2.

Compartecipanti. — Fanno obbligatoriamente parte della Cassa:

a) gli agenti che dipendono dalla Società italiana per le strade ferrate **Meridionali, esercente la rete Adriatica / del Mediterraneo / della Sicilia** e si trovavano inscritti a Cassa pensioni al 31 dicembre 1896;

b) gli agenti che, essendo alla stessa data già inscritti a Consorzio di mutuo soccorso, siano poi regolarmente passati a Cassa pensioni o vi passino giusta la disposizione dell'articolo 47.

Il compartecipante non cessa dal far parte della Cassa anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e lo

relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

Art. 3.

Dotazione della Cassa. — La dotazione della Cassa è costituita:

a) dai capitali assegnati o da assegnarsi alla Cassa con la ripartizione indicata nell'articolo 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101;

b) dalle ritenute e dalle tasse d'inscrizione a carico dei compartecipanti;

c) dai contributi della Società esercente;

d) dai lasciti e dalle donazioni, che non abbiano una destinazione speciale;

e) dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'articolo 3 della predetta legge;

f) da ogni altro provento che venisse destinato alla Cassa;

g) dal prodotto dell'impiego dei fondi di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti. — I compartecipanti sono sottoposti alle seguenti ritenute:

1.° del 5,50 per cento sullo stipendio lordo, da prelevarsi di mese in mese per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni *ad personam*, purchè l'Amministrazione li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle indennità di percorrenza e sui premî che si pagano al personale viaggiante; quali competenze, agli effetti del presente Statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi e sotto capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, conduttori, capi frenatori, guardafreni e frenatori, ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in danaro per l'alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni dell'Amministrazione; tale alloggio è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in danaro stabilito dalle disposizioni suddette.

2° di un dodicesimo di ogni aumento annuo di stipendio, nonchè degli assegni *ad personam* di cui al n. 1, lettera a, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento o l'assegno.

In questo mese però la ritenuta del 5,50 per cento è commisurata sul precedente stipendio.

Art. 5.

Diminuzione di ritenute. — Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, quali sono specificati nella tabella *B*, allegata al presente Statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali prescritta dall'alinea dell'articolo 17 della legge 29 marzo 1900 n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Ritenute nei casi di sospensione, congedo, aspettativa e disponibilità. — Nel caso di riduzione di stipendio per sospensione, congedo, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute sull'intero stipendio come se la riduzione non esistesse.

Nel caso in cui per uno dei suddetti motivi, durante l'interruzione del servizio, cessasse completamente lo stipendio, il compartecipante deve rilasciare, sullo stipendio o sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute regolamentari.

Quando l'interruzione oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

Art. 7.

Ritenute nei casi di riduzione di stipendio per altre cause. — Quando un compartecipante abbia, per una causa diversa da quelle indicate nel precedente articolo 6, subita una riduzione di stipendio non è sottoposto alla ritenuta di un dodicesimo sugli aumenti che ottenga in seguito, fino a concorrenza della riduzione subita.

Art. 8.

Contributi della Società. — La Società versa ogni mese alla Cassa pensioni un contributo dell'8 per cento degli stipendi lordi ed assegni accessorî sottoposti alla ritenuta del 5,50 per cento, più il contributo di un dodicesimo di ogni aumento annuo di stipendio e di assegni *ad personam*.

Inoltre, nei casi previsti nel primo e nel secondo alinea dello articolo 6, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, la Società versa l'integrale contributo dell'8 per cento.

TITOLO II.

Del diritto a pensione

Art. 9.

Condizioni per i compartecipanti. — I compartecipanti che siano stati, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, collocati a riposo, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuti sessanta anni d'età e trenta di compartecipazione alla Cassa, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuti cinquantacinque anni d'età e venticinque di compartecipazione, se si tratti di agenti addetti ad un servizio attivo e specificati nella tabella *A* annessa al presente Statuto;

c) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni d'infermità, a condizione però che abbiano compiuti dieci anni di compartecipazione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località le quali, con disposizioni d'ordine generale emanate dall'Amministrazione, siano riconosciute infette dalla malaria.

Art. 10.

Condizioni speciali. — I compartecipanti, che siano stati addetti tanto a servizi sedentari quanto a servizi attivi, possono conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti alla lettera *b* del precedente articolo, semprechè la durata del servizio attivo sia stata complessivamente di almeno quindici anni.

La tabella *A* di cui alla stessa lettera *b*, non potrà essere modificata che per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta della Società e sentito il Comitato della Cassa.

Art. 11.

Collocamento a riposo per misura amministrativa. — Hanno anche diritto di conseguire la pensione i compartecipanti che, dopo aver compiuto 10 anni di compartecipazione e prima di aver raggiunto i limiti di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 9 od all'articolo 10, siano stati, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, dispensati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai Regolamenti sul personale.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di conservare agli agenti così dispensati dal servizio il diritto alla compartecipazione. In questo caso la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dai citati articoli 9 e 10, e le ritenute fino al raggiungimento di tali limiti, da continuarsi in base all'ultimo stipendio, saranno versate alla Cassa a cura della Società col relativo contributo dell'8 per cento di cui all'articolo 8.

Verificandosi la morte del compartecipante, prima che gli sia

stata liquidata la pensione, alla famiglia di lui viene accordato il trattamento che le spetterebbe, considerando la morte stessa come avvenuta in attività di servizio.

La spesa annua complessiva per le pensioni ai compartecipanti dispensati dal servizio per misura amministrativa e per le pensioni che ne derivassero a favore delle vedove e dei figli, è sostenuta dalla Cassa fino all'importo di L. 50,000 (1). L'eventuale differenza in più sarà annualmente rimborsata dalla Società alla Cassa.

Art. 12.

Tempo di compartecipazione. — La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu inscritto alla Cassa, e per tutto il tempo nel quale è stato sottoposto a ritenuta sullo stipendio, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Art. 13.

Accertamenti sanitari ed amministrativi. — Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione del presente Statuto debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario sociale, in concorso di altro medico designato dalla Società, e risultare da apposito certificato firmato da entrambi. È però sempre in facoltà del Comitato, sia di propria iniziativa, sia sulla domanda del compartecipante o dei delegati governativi, di far nuovamente accertare la inabilità per mezzo di un consulto di medici nominati dal Comitato medesimo, i quali si pronuncieranno definitivamente, sentiti i sanitari che già accertarono tale inabilità, e, in entrambi i casi, il compartecipante può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Qualora la domanda del nuovo accertamento sia fatta dal compartecipante o dai delegati governativi, il Comitato non può respingerla che con deliberazione motivata, presa a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate, come nell'ultimo alinea dell'articolo 9, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio.

Art. 14.

Condizioni per la pensione delle vedove e dei figli minori. — La pensione che apparteneva o che sarebbe appartenuta al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato collocato in quiescenza, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui questi abbia cessato di contribuire alla Cassa, per conseguimento di pensione o per morte, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuta l'età di 50 anni.

La pensione di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minori del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione soddisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a* e *b*.

Per le figlie minori occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia avvenuta in conseguenza di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località le quali, secondo disposizioni d'ordine generale emanate dall'Amministrazione, siano riconosciute infette dalla malaria, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia avvenuta in conseguenza di ferite o lesioni a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*, che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

(1) Per la Cassa pensioni della Rete Sicula, l' importo massimo della spesa da sostenersi dalla Cassa stessa ai termini dell'articolo 11 (ultimo alinea) è fissato in L. 7,000.

TITOLO III.

Liquidazione della pensione e dei sussidî

Art. 15.

Pensioni normali. — Le pensioni previste dal presente Statuto sono liquidate in base all'ammontare complessivo del 3 per cento sugli stipendi ed assegni accessorî stati sottoposti a ritenuta per Cassa pensioni, e dei dodicesimi sugli aumenti di stipendio ed assegni *ad personam*.

La pensione annua è uguale ai nove decimi del suddetto ammontare, elevando all'unità le eventuali frazioni di lira, e non può mai essere inferiore alle lire 300, nè eccedere le lire 8000, o quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Ai compartecipanti provenienti dalle già Ferrovie Romane e Centrale Toscana e rispettivamente alle vedove e figli minori, all'atto della liquidazione della pensione, per tutto il tempo durante il quale i compartecipanti stessi furono sottoposti ai Regolamenti delle Casse pensioni di dette ferrovie, sarà calcolato il rilascio come fatto in ragione del 3 per cento sugli stipendi effettivamente goduti, sino al limite regolamentare di lire 7000, anche per quel periodo di compartecipazione, pel quale, secondo i vecchi Regolamenti, il versamento fosse stato abbuonato o stabilito in una proporzione diversa.

Per questi compartecipanti si tiene del pari conto dei due dodicesimi sugli aumenti di stipendio ottenuti, se e quando siano stati da essi effettivamente versati.

Art. 16.

Pensioni eccezionali. — Nel caso d'inabilità, in conseguenza diretta e necessaria di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, il compartecipante ha diritto, se la sua compartecipazione è minore di 25 anni, ad una pensione eccezionale liquidata come se da 25 anni avesse appartenuto alla Cassa. Per il periodo che manca a compire i 25 anni, si suppone che continui l'ultimo stipendio ed un importo annuale di assegni accessorî, soggetti a ritenuta secondo l'articolo 4, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi 5 anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Non si fa luogo al trattamento eccezionale, previsto dal capoverso antecedente, quando per le ferite o lesioni ivi contemplate, il compartecipante abbia già conseguito i risarcimenti di diritto, sia in base alla legge 17 marzo 1898, n. 80, sia in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di pensione equivalente alla differenza tra i due capitali.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Nel caso d'inabilità dipendente da febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località le quali, con disposizioni d'ordine generale emanate dall' Amministrazione, siano riconosciute infette dalla malaria, il compartecipante ha diritto, se la sua compartecipazione è minore di 15 anni, ad una pensione eccezionale liquidata come se da 15 anni avesse appartenuto alla Cassa. Per il periodo che manca e compire i 15 anni, si suppone che continuino lo stipendio e gli assegni accessorî, come è detto nella prima parte del presente articolo.

Art. 17.

Trattamento alle vedove ed ai figli. — La pensione alle vedove ed ai figli dei compartecipanti e pensionati attuali e futuri,

che vi hanno diritto a norma dell'articolo 14, è stabilita in una percentuale di quella del marito o del padre, come appresso:

1.° vedova sola, il 50 per cento;

2.° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio col compartecipante, il 65 per cento: ossia il 50 per cento alla vedova e il 15 per cento cumulativamente ai figli;

3.° vedova con figli del compartecipante, anche se nati da precedenti matrimoni, il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova. A questa però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento della pensione del compartecipante.

Le quote dei figli, ai quali cessa la pensione, vanno a favore della vedova fino a che la sua quota non abbia raggiunto la misura di cui al n. 1.

4.° figli soli, il 50 per cento, se in numero di due o più, ed il 25 per cento in caso di un figlio solo.

Nel caso in cui si verifichi la morte o la cessazione del diritto a pensione, sia della vedova, sia di alcuno dei figli, si procede, ove occorra, ad una nuova liquidazione agli aventi diritto, conforme alla mutata composizione della famiglia.

Art. 18.

Casi e norme di concessione di sussidî. — Al compartecipante, divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi ed assegni accessorî stati sottoposti a ritenuta.

Una percentuale del sussidio di cui sopra è pure corrisposta alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, ed ai figli minori del compartecipante morto in attività di servizio o del pensionato, nella misura e con le norme di cui nell'articolo 17 quando abbiano diritto alla pensione, semprechè si verifichino le seguenti condizioni:

1.° che il compartecipante abbia compiuto almeno 5 anni di compartecipazione;

2.° che il matrimonio del pensionato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gli infortunî sul lavoro

(Legge 17 marzo 1898, n. 80).

Art. 19.

Nei casi d'infortunio sul lavoro, in conformità dell'articolo 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, si applicano le disposizioni seguenti ai compartecipanti operai, anche se inscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso.

Art. 20.

Sono considerati come operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente Statuto, e quegli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe a quelle contemplate nella tabella stessa.

Art. 21.

La Cassa, agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei nn. 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità stabilita nel numero 2 dello stesso articolo 9; qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno a norma dello Statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete: se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo Statuto della Cassa pensioni, ed, eventualmente, anche dallo Statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare, complessivamente, all'operaio l'indennità nella misura stabilita nel n. 1 del citato articolo 9.

Art. 22.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la Cassa pensioni corrisponde alla vedova ed ai figli minori il trattamento loro spettante a norma del presente Statuto, ed, eventualmente, anche dello Statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia, complessivamente, assegnata la quota che gli spetta sulla indennità stabilita nel n. 5 dell'articolo 9 della legge.

Qualora, con la vedova o con i figli minori del compartecipante, concorressero altri eredi, la Cassa pensioni corrisponde a ciascuno di essi la quota che gli compete sull'indennità stessa.

Art. 23.

Agli effetti degli articoli 16, 21, 22 e 26, il valore capitale delle pensioni vitalizie e temporanee, liquidate a norma dello Statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio della previdenza.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, instituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 24.

Nel caso che, a norma dello Statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, la Cassa pensioni corrisponde l'indennità stabilita dalla legge.

Art. 25.

In caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria rimborsa alla Cassa pensioni l'importo totale dell'indennità stabilita dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la Cassa pensioni abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria del personale.

Art. 26.

Ai termini dell'articolo 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80, e per gli effetti e con le eccezioni ivi previste, l'ammontare totale delle indennità dovute ai compartecipanti a norma del precedente articolo 21 (lettera *c*) per il caso d'invalidità permanente assoluta, è dalla Cassa pensioni versato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai. È fatta facoltà al Comitato della Cassa pensioni di accordarsi con la Cassa Nazionale predetta perchè questa si assuma anche il servizio della pensione riversibile alle famiglie a norma dello Statuto.

Art. 27.

Nella liquidazione dell'indennità di legge, la Cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo d'indennità per l'invalidità temporanea e le spese per cure non immediate, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo dovuto a norma di legge, ancorchè, per effetto delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale, l'operaio abbia fruito di un trattamento più favorevole.

Art. 28.

La Cassa pensioni fa conoscere, nel più breve termine, all'interessato, il trattamento che gli spetta, a norma delle disposizioni

del presente titolo, ed indica pure le basi che servirono alla liquidazione.

Le indennità e gli assegni accettati dagl'interessati ed approvati dall'Amministrazione ferroviaria, sono dalla Cassa pensioni corrisposti immediatamente.

Art. 29.

La Cassa pensioni ha facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura dell'inabilità e di sostenere le controversie circa la determinazione dell'indennità, giusta l'articolo 11 della legge, ed ha l'obbligo di farlo quando vi sia invitata dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicarle.

Art. 30.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso d'infortunî sul lavoro, debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

Art. 31.

La Società avrà facoltà di provvedere, in conformità alla legge, all'assicurazione degli operai di cui all'articolo 20, contro gli infortunî sul lavoro, restando in tal caso ferme le disposizioni del presente titolo, in quanto siano applicabili.

TITOLO V.

Procedimento per la liquidazione e il pagamento delle pensioni e dei sussidî

—

Art. 32.

Liquidazione delle pensioni e dei sussidî. — Il Comitato liquida la pensione ed i sussidî:

1.° ai compartecipanti:

a) quando per parte della Società sia comunicata la deliberazione consiliare relativa al loro collocamento a riposo, giusta l'articolo 9, e siano trasmessi i documenti necessarî pei quali possa essere accertato che tutte le condizioni fissate dal presente Statuto siano adempiute;

b) quando i compartecipanti, dispensati dal servizio giusta la prima parte dell'articolo 11, abbiano raggiunti gli estremi dell'età e della compartecipazione stabiliti dall'articolo 9, lettera *a*, tenuto conto, se ne sia il caso, del disposto dell'articolo 10;

2.° alle vedove ed ai figli minori, quando dagli aventi diritto sia presentata domanda corredata dai rispettivi titoli giustificativi.

Art. 33.

Decorrenza delle pensioni. — La pensione decorre:

1.° per il compartecipante, dal giorno in cui ha effetto il suo collocamento a riposo o la sua dispensa definitiva per misura amministrativa;

2.° per il compartecipante, di che nella prima parte dell'articolo 11, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui egli abbia raggiunto gli estremi stabiliti dall'articolo 9, lettera *a*;

3.° per la vedova e per i figli del compartecipante, dal giorno in cui cessi lo stipendio o la paga.

Le eventuali riversabilità hanno effetto dal giorno in cui cessi o si sospenda la pensione riversibile.

Art. 34.

Pagamento delle pensioni. — Le pensioni si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo con l'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale dev' essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di anni 12 o più, che esse sono tuttora nubili.

Art. 35.

Inconvertibilità delle pensioni in capitali. — Le pensioni liquidate in base al presente Statuto, non possono essere convertite in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo IV.

TITOLO VI.

Perdita e sospensione della pensione

—

Art. 36.

Perdita della pensione. — Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

1.° per la dimissione dal servizio, salvo le eccezioni previste nell'articolo 49;

2.° per destituzione.

La decadenza del diritto a pensione nel compartecipante, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso alla Cassa e che gli sia computata la precedente compartecipazione, con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione, pel quale la Società dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'articolo 8 ed anche quelli a carico del compartecipante, ai termini dell'articolo 4, ove la Società non abbia concesso al medesimo lo stipendio pel predetto periodo di interruzione.

La vedova del compartecipante o del pensionato perde il diritto alla pensione quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore od anche prima, se i maschi siano assunti al servizio della Società, e se le femmine contraggano matrimonio.

Art. 37.

Sospensione della pensione. — Il godimento della pensione già conseguita rimane sospeso quando chi ne usufruisce sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo eccedente un anno.

In tal caso, e durante il tempo della espiazione, viene attribuita alla moglie ed ai figli minori la quota di pensione alla quale avrebbero diritto, secondo le prescrizioni del presente Statuto, se il condannato fosse morto.

Espiata la pena, cessa l'assegno di cui sopra e si ripristina la pensione al titolare dal giorno della liberazione di lui.

TITOLO VII.

Amministrazione della Cassa

—

Art. 38.

Costituzione del Comitato amministrativo. — Il Comitato è composto di otto membri, di cui sei nominati dalla Società e due eletti dai compartecipanti.

Dei primi sei, almeno cinque sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio, uno dei quali fra gli agenti indicati nella tabella *B*.

I due membri elettivi sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio.

Il Comitato dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina fra i suoi membri: il presidente, un vice-presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice-segretario, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente ed, in caso di suo impedimento, al vice-presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e non sono valide se il numero dei deliberanti non sia almeno di cinque.

A parità di voti, quello del presidente, o, in sua assenza, quello del vice-presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre.

Art. 39.

Elezioni. — Con apposito Regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, e sentito il Consiglio di Stato, verranno stabilite le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti.

Art. 40.

Attribuzioni del Comitato. — Il Comitato delibera:

1.° sulle liquidazioni delle pensioni e dei sussidî;

2.° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali della Cassa;

3.° sulle operazioni finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni o dei sussidî;

4.° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto;

5.° sulle domande di passaggio dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni;

6.° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'articolo 42;

7.° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente Statuto.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla relativa approvazione, al Consiglio d'amministrazione ed al R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate.

Entro sei mesi, dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica, sull'andamento della Cassa, un rapporto che viene recato a conoscenza dei compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 41.

Impiego dei fondi e deposito dei valori. — I fondi della Cassa pensioni si possono impiegare soltanto:

1.° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2.° in obbligazioni della Società italiana delle Strade Ferrate Meridionali, della Società italiana delle Strade Ferrate del Mediterraneo e della Società italiana delle Strade Ferrate della Sicilia;

3.° in cartelle degli Istituti italiani di Credito fondiario riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente Statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti alla Cassa sono custoditi in deposito dalla Società.

Art. 42.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari. — Al 30 giugno 1905 il Comitato compilerà un bilancio tecnico, il quale verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio, si proporranno alle Autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento della Cassa.

Art. 43.

Spese d'Amministrazione. — Le spese occorrenti per l'Amministrazione della Cassa, comprese quelle per gli studî necessari al buon andamento della istituzione e le giudiziarie, sono sostenute dalla Società.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 44.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso la Cassa pensioni. — I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente Statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 45.

Riscatti. — Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dall'attuazione del presente Statuto o dal suo passaggio alla Cassa, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie governative e sociali, anche se di carattere provvisorio;

c) qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

Il riscatto ha per effetto di anticipare la data e l'età d'ammissione al sodalizio di un periodo di tempo eguale a quello del riscatto medesimo, e di aumentare la pensione di una somma pari ai nove decimi del 3 per cento dello stipendio annuale di cui il compartecipante era provvisto all'atto dell'anzidetta ammissione all'Istituto, moltiplicata per il numero degli anni di riscatto.

A tale scopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica corrispondente all'accennato aumento di pensione in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del Comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate mensili, a decorrere però da un mese dalla deliberazione del Comitato. Nel caso del pagamento rateale si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti prima che sia liquidata la pensione.

Per chi non si vale di tale facoltà, l'aumento della pensione, agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 46.

Pagamenti a saldo dei riscatti accordati. — Il compartecipante che abbia già ottenuto un riscatto e che, alla data dell'attuazione del presente Statuto, non abbia ancora completato il versamento del suo debito, può continuare il pagamento delle rate mancanti, al compimento del debito stesso.

Art. 47.

Passaggio di agenti dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni. — Gli agenti che al 31 dicembre 1896 erano inscritti a Consorzio di mutuo soccorso e che siano promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese, hanno facoltà di passare a Cassa pensioni, purchè non abbiano superata l'età di 42 anni, ne facciano domanda al Comitato entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, e paghino la tassa d'inscrizione pari ad un decimo dello stipendio annuo o ragguagliato ad anno di cui sono provvisti all'atto dell'ammissione alla Cassa.

La tassa d'inscrizione deve essere pagata in una sola volta, all'atto stesso dell'inscrizione alla Cassa, ovvero in 24 rate mensili consecutive, ragguagliate ciascuna a lire 0,45 per ogni cento lire di stipendio annuo o ragguagliato ad anno.

L'importo che il Consorzio di mutuo soccorso, in base all'articolo 43 del relativo Statuto, trasferisce alla Cassa pensioni, va a sconto del debito per la tassa d'inscrizione, e l'eventuale eccedenza

è imputata in conto di riscatto ai sensi dell'articolo 45 del presente Statuto.

Art. 48.

Matrimoni contratti prima dell'attuazione del presente Statuto. — Le condizioni richieste dall'articolo 14 alle vedove ed ai figli minori del compartecipante pel conseguimento del diritto a pensione, non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'attuazione del presente Statuto, per i quali restano immutate le condizioni stabilite dallo Statuto o dal Regolamento anteriormente applicabile al compartecipante.

Art. 49.

Passaggio di compartecipanti ad altre Amministrazioni. — Nei casi in cui i rispettivi Consigli d'amministrazione approvassero il passaggio di un compartecipante da una ad un'altra delle tre Società, alle quali si riferisce la legge 27 aprile 1885, esso rimane inscritto alla Cassa pensioni cui già appartiene, salva la facoltà nei rispettivi Comitati di stabilirne anche il trasferimento dall'una all'altra Cassa, con gli identici obblighi e diritti, mediante il passaggio della relativa riserva tecnica.

Il compartecipante che, in seguito ad autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, lasciasse temporaneamente o definitivamente il servizio sociale per passare all'Amministrazione governativa delle Strade Ferrate, potrà, dietro sua richiesta, e durante il servizio, continuare la sua compartecipazione alla Cassa per tutti gli effetti del presente Statuto, ed i versamenti dovuti alla Cassa pensioni, a norma degli articoli 4 e 8, saranno fatti a cura ed a carico diretto dell'interessato.

Nel caso che la Società cessasse dall'esercizio della sua Rete, i compartecipanti che non facessero passaggio all'Amministrazione subentrante, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione alla Cassa, coi relativi oneri e diritti, fino al raggiungimento dei limiti stabiliti nell'articolo 9, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Art. 50.

Impiegati delle antiche Strade Ferrate dello Stato. — Ai compartecipanti, i quali, provenendo dalle antiche Strade Ferrate dello Stato, abbiano diritto alla liquidazione della pensione, secondo la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, ora testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in ordine agli articoli 30 e 31 del capitolato 30 giugno 1864, annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, è accordato, per quella parte di pensione che deve stare a carico della Cassa, un supplemento di assegno vitalizio fino a raggiungere la misura della pensione fissata nel precedente articolo 15.

Alle vedove ed ai figli di detti compartecipanti, sempreché si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 14 del presente Statuto, è accordata la riversibilità, prevista nell'articolo 17 sulla base della pensione liquidata o che sarebbe stata liquidata ai compartecipanti medesimi a carico della Cassa.

Art. 51.

Ritenute fatte e decorrere dal 1° gennaio 1890. — I compartecipanti che, dal 1° gennaio 1890 fino all'attuazione del presente Statuto, siano stati sottoposti a ritenute diverse da quelle cui sarebbero stati obbligati in base agli Statuti o ai Regolamenti anteriori, dovranno, entro sei mesi, dichiarare se intendono che sia fatto il conguaglio di tali loro ritenute o se invece intendono di lasciare immutata la somma delle ritenute già accumulata.

Per i compartecipanti, i quali, entro il detto termine di 6 mesi, non avranno fatta alcuna dichiarazione, rimane immutata la somma delle ritenute già accumulata.

Art. 52.

Compartecipanti non dipendenti dalla Società. — Continuano a compartecipare alla Cassa, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente Statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dalla Società.

TABELLA *A.*

Elenco delle qualifiche del personale addetto a servizi attivi inscritto a Cassa pensioni.

(Art. 9 dello Statuto).

RETE ADRIATICA	RETE MEDITERRANEA	RETE SICULA
1. Capi conduttori principali.	1. Capi conduttori principali centrali.	1. Controllori centrali.
2. Controllori speciali e controllori ai treni.	2. Capi e sotto-capiconduttori principali.	2. Assistenti della manutenzione.
3. Assistenti ed aiutanti assistenti.	3. Controllori viaggianti speciali.	3. Controllori viaggianti.
4. Macchinisti.	4. Controllori viaggianti.	4. Conduttori capi principali.
5. Sorveglianti ed aiutanti sorveglianti della manutenzione.	5. Sorveglianti del mantenimento.	5. Macchinisti.
6. Conduttori capi.	6. Macchinisti.	6. Sorveglianti.
7. Sorveglianti telegrafici.	7. Capi conduttori.	7. Conduttori capi.
8. Capi manovratori.	8. Conduttori.	8. Capi manovratori.
9. Fuochisti.	9. Capi squadra e brigadieri.	9. Conduttori.
10. Visitatori.	10. Verificatori.	10. Visitatori dei veicoli.
11. Conduttori.	11. Guardafili.	11. Operai di linea telegrafica.
12. Guardie ai freni.	12. Capi manovra.	12. Fuochisti.
13. Capi squadra ed aiutanti capi squadra (1).	13. Fuochisti.	13. Capi squadra (1).
14. Manovratori.	14. Accudienti locomotive.	14. Lumai.
15. Capi frenatori e frenatori.	15. Guarda-freni.	15. Accenditori.
16. Lumai.	16. Capi frenatori.	16. Manovratori.
17. Deviatori e guarda eccentriche.	17. Frenatori.	17. Deviatori.
18. Accenditori.	18. Capi deviatori.	18. Frenatori.
19. Guardiani.	19. Deviatori.	19. Pulitori.
20. Cantonieri.	20. Guardiani e guarda-barriere.	20. Guardiani cantonieri.
21. Pulitori.	21. Cantonieri.	21. Manovali addetti a servizi attivi.
22. Manovali addetti a servizi attivi.	22. Manovali addetti a servizi attivi.	
23. Piloti, sotto-piloti e marinai.	23. Untori.	
	24. Illuminatori-lampisti.	
	25. Piloti, sotto-piloti e marinai.	

(1) Capi squadra degli agenti i quali hanno le qualifiche comprese in questa tabella.

TABELLA *B.*

Elenco delle qualifiche degli agenti in servizio i quali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80, sono considerati come operai.

RETE ADRIATICA	RETE MEDITERRANEA	RETE SICULA
1. Capi d'arte.	1. Assistenti di officine, assistenti addetti agli scali ed assistenti tecnici addetti ai lavori.	1. Assistenti ai lavori.
2. Assistenti ai lavori ed aiutanti assistenti.	2. Commessi di officine ed aiutanti commessi addetti agli scali.	2. Controllori viaggianti.
3. Controllori *(dei viaggiatori)*.	3. Capi squadra.	3. Capi squadra operai.
4. Sorveglianti ed aiutanti sorveglianti.	4. Capi conduttori.	4. Macchinisti.
5. Capi squadra, sotto capi squadra ed aiutanti capi squadra.	5. Capi deviatori.	5. Sorveglianti.
6. Conduttori capi.	6. Capi d'arte.	6. Conduttori capi.
7. Aiutanti commessi addetti agli scali, ai depositi, alle officine e ai magazzini.	7. Capi manovra.	7. Capi manovratori.
8. Capi manovratori.	8. Capi verificatori.	8. Conduttori.
9. Macchinisti.	9. Brigadieri.	9. Visitatori.
10. Fuochisti.	10. Capi frenatori.	10. Operai di linea telegrafica.
11. Visitatori.	11. Macchinisti.	11. Operai di officina telegrafica.
12. Conduttori.	12. Fuochisti.	12. Operai aggiustatori bilancie.
13. Guardie alle stazioni.	13. Illuminatori lampisti.	13. Fuochisti.
14. Guardie ai freni.	14. Operai.	14. Guardie alle stazioni.
15. Guarda-portoni delle officine.	15. Verificatori.	15. Guardie di vigilanza.
16. Manovratori.	16. Guarda-stazione.	16. Allievi conduttori
17. Frenatori.	17. Deviatori.	17. Capi squadra pulitori.
18. Operai, aiutanti operai ed apprendisti operai.	18. Controllori viaggianti.	18. Operai.
19. Artieri ed aiutanti artieri.	19. Conduttori.	19. Artieri.
20. Canneggiatori.	20. Guardafreni.	20. Operai lumai.
21. Lumai.	21. Frenatori.	21. Capi squadra della manutenzione.
22. Deviatori.	22. Guardafili.	22. Accenditori.
23. Guarda-eccentriche.	23. Sorveglianti.	23. Manovratori.
24. Accenditori.	24. Guarda-barriere.	24. Deviatori.
25. Guardiani di linea, di officine o di magazzini.	25. Manovali.	25. Lumai.
26. Cantonieri.	26. Guardiani.	26. Capi squadra manuali.
27. Pulitori.	27. Guardiane.	27. Frenatori.
28. Manovali.	28. Cantonieri.	28. Pulitori.
29. Guarda-barriere.	29. Untori.	29. Aiutanti operai.
30. Guardiane.	30. Aggiustatori-Allievi fuochisti.	30. Aiutanti artieri.
31. Guarda-cessi.	31. Allievi operai.	31. Apprendisti operai di officina telegrafica.
	32. Guarda-officine.	32. Apprendisti operai.
	33. Guarda-magazzino.	33. Guardiani cantonieri.
		34. Manovali.
		35. Guarda-barriere.
		36 Guarda-cessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

STATUTO definitivo dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale ferroviario.

TITOLO I.

Scopo e dotazione del Consorzio

Art. 1.

Scopo dell'istituzione. — Il Consorzio di mutuo soccorso della Rete { **Adriatica** / **Mediterranea** / **Sicula** } instituito presso la Società delle Strade Ferrate esercente la Rete medesima, ha per fine di provvedere al servizio sanitario ed ai sussidî di malattia e di soccorrere i compartecipanti esonerati per inabilità al lavoro e le famiglie dei compartecipanti defunti nei casi e nelle misure indicati nel presente Statuto, formato in esecuzione della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Provvede, inoltre, ai termini del titolo V, al pagamento delle indennità nei casi di infortunî sul lavoro.

Il Consorzio è amministrato da un Comitato, secondo le norme contenute nel titolo VII.

Art. 2.

Compartecipanti. — Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio gli agenti che dipendono dalla Società italiana per le strade ferrate { **Meridionali, esercente la rete Adriatica** / **del Mediterraneo** / **della Sicula** } e si trovavano inscritti al Consorzio al 31 dicembre 1896.

Gli agenti di cui sopra costituiscono due categorie di compartecipanti: *ordinari* ed *aggregati.*

La categoria degli *ordinari* comprende gli agenti, uomini o donne, che compartecipano al solo Consorzio; quella degli *aggregati* comprende gli agenti in servizio al 31 dicembre 1896, che erano inscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso ed alla Cassa pensioni.

Art. 3.

Dotazione del Consorzio. — La dotazione del Consorzio è costituita:

1.° dai capitali assegnati o da assegnarsi al Consorzio con la ripartizione indicata nell'articolo 24 della legge 29 marzo 1900 n. 101;

2.° dalle ritenute a carico dei compartecipanti;

3.° dai contributi della Società esercente;

4.° dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale sociale;

5.° dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla Rete;

6.° dall'introito netto della vendita delle tariffe degli orarî e delle note di spedizione;

7.° dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

8.° dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni;

9.° dai lasciti e dalle donazioni che non abbiano una destinazione speciale;

10.° da ogni altro provento che venisse destinato al Consorzio;

11.° dal prodotto dell'impiego dei fondi, di cui ai numeri precedenti.

I prodotti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 sono ripartiti ogni anno con la sezione 2ª dell'Istituto, creato in esecuzione dell'articolo 1 della suddetta legge, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'articolo 3 della legge stessa.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti. — I compartecipanti *ordinari* sono sottoposti alla ritenuta del 3,50 per cento sulla paga e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e per lavori straordinari.

I compartecipanti *aggregati* sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sulla paga e sulle competenze accessorie come sopra.

Art. 5.

Diminuzione di ritenute. — Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, quali sono specificati nella tabella allegata al presente Statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali, prescritta dall'alinea dell'articolo 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Contributo della Società. — La Società versa ogni mese al Consorzio un contributo in ragione del 4,20 per cento sulle paghe e sulle competenze accessorie, di cui all'articolo 4, dei compartecipanti ordinarî.

TITOLO II.

Servizio sanitario

Art. 7.

Oneri generali del Consorzio verso il personale. — Sono a carico del Consorzio i seguenti oneri, limitatamente però verso il personale in attività di servizio assunto fino al 31 dicembre 1896:

1.° l'accertamento delle malattie;

2.° la fornitura dei febbrifughi, nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo e terapeutico;

3.° la fornitura e la manutenzione degli apparecchi ortopedici, arti artificiali e simili; però per il personale non inscritto al Consorzio la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per causa di servizio;

4.° la manutenzione degli apparecchi di salvataggio e la rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese del servizio sanitario fatte dal Consorzio nell'interesse della Società o relative al personale non compartecipante al Consorzio, vengono annualmente rimborsate dalla Società al Consorzio.

Art. 8.

Oneri speciali verso i soli compartecipanti. — Il Consorzio assume verso i propri compartecipanti in attività di servizio gli oneri seguenti:

1.° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della Rete dai sanitari del Consorzio. Resta a carico della Società la spesa occorrente per gli ispettori sanitari nominati dall'Amministrazione e per gli impiegati degli Uffici relativi;

2.° le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa adottata dal Consorzio e le ricette siano state rilasciate dai medici del Consorzio od, in casi eccezionali, rilasciate da medici estranei, ma vistate dal medico del Consorzio e dall'Ispettore sanitario;

3.° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto al Consorzio metà dell'importo del sussidio di malattia durante la degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Se l'agente compartecipa anche alla Cassa pensioni, la ritenuta è uguale alla metà della paga riscossa, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico al Consorzio la spesa di ricovero negli ospedali per i giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4.° le spese per le cure balneari, giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e di alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia, qualora competa;

5.° le spese pel trasporto degli ammalati e dei feriti alla loro abitazione o agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nell'articolo 27;

6.° le spese funerarie calcolate sulla base del 5 per cento della paga annua dell'agente, con un minimo di L. 30.

Art. 9.

Ripartizione della spesa pel servizio sanitario. — La spesa pel servizio sanitario, di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 ed al n. 1 dell'articolo 8, per quanto riguarda i compartecipanti al Consorzio ed alla sezione seconda dell'Istituto, creato a norma dell'articolo 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101, si ripartisce ogni anno nella proporzione stabilita nel penultimo capoverso dell'articolo 3 della legge stessa.

Quando l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda sezione dell'Istituto supererà quello degli inscritti al Consorzio, il servizio sanitario verrà fatto dalla seconda sezione anche per conto del Consorzio, salvo la ripartizione sopra accennata.

TITOLO III.

Sussidî di malattia ai compartecipanti ordinari

Art. 10.

Misura del sussidio. — Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga e si concede al compartecipante ammalato quando sia privato della paga stessa.

Art. 11.

Limitazione del sussidio. — Il compartecipante non ha diritto al sussidio di malattia:

1.° nelle tre prime giornate di malattia;

2.° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa, o da prestazioni di lavoro estranee al servizio della Società;

3.° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale, o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici del Consorzio o sociali.

Art. 12.

Durata del sussidio. — Nel corso di ciascun anno, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

TITOLO IV.

Sussidî continuativi e per una sola volta

Art. 13.

Sussidio continuativo ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità. — Il compartecipante esonerato per inabilità al lavoro, dopo di avere compiuto 15 anni di compartecipazione, riceve un sussidio continuativo in ragione di un cinquantesimo della paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione; tale sussidio non può essere minore di centesimi 80, nè maggiore di lire 2,50 al giorno.

Quando la inabilità del compartecipante sia l'effetto diretto e non interrotto di lesioni traumatiche o di lesioni dovute a causa fisica o chimica, riportate senza sua colpa nell'esercizio delle sue funzioni durante la compartecipazione, il sussidio continuativo di cui sopra è aumentato del quarto, coi limiti minimo di lire 1 e massimo di lire 3,10 al giorno. Quando invece la inabilità sia determinata da febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza non interrotta e non minore di un anno, per ragioni di servizio, in località che, con disposizioni d'ordine generale, emanate dalla Amministrazione, siano riconosciute infette dalla malaria, il sussidio continuativo è aumentato di un ottavo con i limiti minimo di 90 centesimi e massimo di lire 2,80 al giorno.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma in causa di servizio ed abbiano richiesto atti operativi.

Il compartecipante non ha più diritto al trattamento eccezionale previsto nel presente articolo, quando, per le lesioni ivi contemplate, abbia conseguito o consegua il risarcimento, sia in base alla lettera *b* dell'articolo 21, sia in base alle disposizioni del Codice civile.

Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già pagati al compartecipante, risulti inferiore al capitale relativo al trattamento eccezionale, si assegnerà un' aggiunta di sussidio continuativo corrispondente alla differenza fra i due capitali.

I sussidî continuativi, liquidati in base al presente Statuto, non possono essere convertiti in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo V.

Art. 14.

Sussidio per una sola volta ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità. — Il compartecipante, esonerato prima di raggiungere i quindici anni di compartecipazione, riceve il sussidio per una sola volta, in ragione di un ventesimo della paga annua media dell'ultimo triennio, per ogni anno di compar-

tecipazione. Il sussidio non può essere minore di due mesi della paga stessa.

Quando la inabilità del compartecipante sia da attribuirsi a lesioni, come nell'articolo 13, il sussidio per una sola volta è aumentato di un quarto col limite minimo di sei mesi della paga annua media dell'ultimo triennio, salvo il disposto del quarto capoverso dell'articolo stesso. Quando l'inabilità sia da attribuirsi alla malaria, come nel secondo capoverso dell'articolo 13, il sussidio per una sola volta è aumentato di un ottavo, col limite minimo di 4 mesi della paga.

Art. 15.

Sussidio alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti in attività di servizio. — La famiglia del compartecipante, morto in attività di servizio, riceve il sussidio per una sola volta pari a tanti ventesimi dell'ammontare della paga annua media dell'ultimo triennio, quanti sono gli anni di compartecipazione al Consorzio, coi limiti minimo di due mesi e massimo di un anno di detta paga.

Nel caso che il compartecipante sia morto per lesioni, come nell'articolo 13, l'importo del sussidio e il suo limite massimo sono aumentati di un quarto e il limite minimo è di sei mesi della paga anzidetta, salvo il disposto del quarto capoverso dell'articolo stesso.

Quando la morte sia attribuibile alla malaria, come nel secondo capoverso dell'articolo 13, l'importo del sussidio ed il suo limite massimo sono aumentati di un ottavo, ed il limite minimo è di quattro mesi della paga.

Art. 16.

Sussidio alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio. — Il sussidio continuativo cessa con la morte del compartecipante.

Alla famiglia di lui è corrisposto il sussidio per una sola volta, pari a quello che le sarebbe stato liquidato se il compartecipante fosse morto al momento dell'esonero dal servizio, sotto deduzione per altro dell'importo delle quote di sussidio continuativo già corrisposte o maturate.

Il limite minimo di detto sussidio è di quattro mesate di quello continuativo.

Nulla compete alla famiglia del compartecipante morto dopo essere stato esonerato dal servizio, quando questo avesse ricevuto il sussidio per una sola volta ai termini dell'articolo 14.

Art. 17.

Sussidio ai compartecipanti ordinari (donne). — La donna inscritta al Consorzio, esonerata dal servizio, non ha diritto alla liquidazione del sussidio continuativo, bensì a quello per una sola volta, pari ad un ventesimo dell'ammontare della paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione.

Tale sussidio non può essere maggiore di un anno della paga stessa, ed è concesso anche quando sia esonerata dal servizio per trasloco, collocamento a riposo o morte del marito o congiunto. Anche in questi ultimi due casi il sussidio non può essere minore di due mesi di paga.

Quando l'esonero dal servizio sia da attribuirsi a lesioni, come nell'articolo 13, il sussidio per una sola volta è aumentato nella misura ivi prevista, salvo il disposto del quarto capoverso dell'articolo stesso.

In caso di morte in attività di servizio, si corrispondono soltanto le spese funerarie, di cui all'articolo 8, n. 6.

Alla donna riammessa al Consorzio sono computati, agli effetti di una futura liquidazione di sussidio, soltanto gli anni di compartecipazione ad incominciare dalla riammissione.

I diritti, stabiliti dal presente articolo per la donna inscritta al Consorzio, non pregiudicano quelli che la stessa può avere come facente parte della famiglia del compartecipante.

Art. 18.

Sussidio ai compartecipanti aggregati. — Il compartecipante *aggregato*, collocato a riposo per inabilità al lavoro, riceve il sussidio per una sola volta previsto dall'articolo 14, sotto deduzione di quello eventualmente liquidatogli dalla Cassa pensioni. Se questa gli ha liquidata la pensione, il Consorzio gli corrisponde, invece del detto sussidio, quanto eventualmente occorra per completare la somma di L. 365 annue.

TITOLO V.

Disposizioni speciali per gl'infortuni sul lavoro

(Legge 17 marzo 1898, n. 80).

Art. 19.

Nei casi d'infortunio sul lavoro in conformità all'articolo 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, si applicano le disposizioni dei seguenti articoli:

a) agli operai compartecipanti al Consorzio, purchè non inscritti contemporaneamente alla Cassa pensioni, nel qual caso essi sono retti dalle norme stabilite per questa;

b) agli operai non compartecipanti nè al Consorzio nè alla Cassa pensioni, in quanto non siano assicurati ai termini degli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 20.

Sono considerati come operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata al presente Statuto, e quegli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe a quelle contemplate nella tabella stessa.

Art. 21.

Il Consorzio, agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dallo Statuto o dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei numeri 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso articolo 9.

Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno, a norma dello Statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorre aggiungere per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo Statuto e la somma che, eventualmente, occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita nel n. 1 del citato articolo 9.

Art. 22.

In caso d'infortunio sul lavoro, che cagioni la morte del compartecipante operaio, il Consorzio corrisponde alla vedova ed ai figli minori, il trattamento loro spettante a norma del presente Statuto e la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sull'indennità stabilita nel n. 5 dell'articolo 9 della legge.

Qualora con la vedova e coi figli minori del compartecipante concorressero altri eredi, il Consorzio corrisponde a ciascuno di essi la quota che gli compete sull'indennità stessa.

Art. 23.

Agli effetti degli articoli 21, 22 e 26, il valore capitale degli assegni vitalizi, liquidati a norma dello Statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di previdenza.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 24.

Nel caso in cui, a norma dello Statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, il Consorzio corrisponde l'indennità stabilita dalla legge.

Art. 25.

In ogni caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge,

nonchè l'eventuale eccedenza che il Consorzio abbia corrisposta, a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale.

Art. 26.

Ai termini dell'articolo 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80, e per gli effetti con le eccezioni ivi previste, l'ammontare totale delle indennità dovute ai compartecipanti a norma del precedente articolo 21 (lettera *c*) per il caso d'invalidità permanente assoluta, è dal Consorzio versato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

È fatta facoltà al Comitato del Consorzio di accordarsi con la Cassa Nazionale predetta perchè questa si assuma anche il servizio dell'eventuale sussidio, per una sola volta, previsto dall'articolo 16 dello Statuto.

Art. 27.

In caso d'infortunio sul lavoro, che colpisce un operaio di cui all'articolo 19, lettera *b*, del presente Statuto, il Consorzio corrisponde le indennità di legge, compenetrando in esse anche gli assegni che, eventualmente, spettassero al detto operaio, in base alle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale.

Qualora l'importo di tali assegni superi l'indennità di legge, il Consorzio corrisponde anche la differenza.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la Cassa Nazionale di previdenza, ai termini dell'articolo 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80.

In pendenza della liquidazione dell'indennità, il Consorzio, occorrendo, corrisponde all'operaio, ad incominciare dal 6° giorno dopo l'infortunio, la metà della mercede giornaliera, ovvero provvede direttamente alla cura ed assistenza medica. In questo caso il Consorzio, a norma dell'articolo 84 del Regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1898, n. 411, preleverà a proprio beneficio un terzo dell'indennità giornaliera spettante al colpito da infortunio.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 28.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le spese per le prime immediate cure d'assistenza medica e farmaceutica sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Art. 29.

Nella liquidazione dell'indennità di legge, il Consorzio imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo d'indennità per l'invalidità temporanea e le spese per cure non immediate, vengono imputate nella liquidazione, non oltre l'importo dovuto a norma di legge, ancorchè per effetto delle disposizioni dello Statuto o di quelle emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale, l'operaio abbia fruito di un trattamento più favorevole.

Art. 30.

Il Consorzio fa conoscere, nel più breve termine, all'interessato, il trattamento che gli spetta a norma delle disposizioni del presente titolo, ed indica pure le basi che servirono alla liquidazione.

Le indennità e gli assegni, accettati dagl'interessati ed approvati dall'Amministrazione ferroviaria, sono dal Consorzio pagati immediatamente.

Art. 31.

Il Consorzio ha facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura dell'inabilità e di sostenere le controversie circa la determinazione dell'indennità, giusta l'articolo 11 della legge, ed ha obbligo di farlo quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Art. 32.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro, debbono formare oggetto d'una speciale contabilità.

Art. 33.

La Società avrà facoltà di provvedere, in conformità alla legge, all'assicurazione degli operai di cui all'articolo 19, contro gl'infortunî sul lavoro, restando in tal caso ferme le disposizioni del presente titolo, in quanto siano applicabili.

TITOLO VI.
Perdita e sospensione dei diritti

Art. 34.

Perdita del diritto a qualsiasi sussidio. — Il compartecipante perde ogni diritto a qualsiasi sussidio, per sè e per la famiglia, in caso di dimissione o di destituzione.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso al Consorzio e che gli sia computata la precedente compartecipazione, compreso il periodo d'interruzione, pel quale la Società dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'articolo 6 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini dell'articolo 4, ove la Società non abbia concesso al medesimo lo stipendio per il predetto periodo d'interruzione.

Art. 35.

Sospensione del sussidio continuativo. — Il godimento del sussidio continuativo rimane sospeso quando chi ne fruisce sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo eccedente un anno.

In tal caso, e durante il tempo dell'espiazione, alla moglie è corrisposto il sussidio continuativo pari al 50 per cento di quello fruito dal marito, od al 65 per cento se, oltre la moglie, vi siano figli minori del sussidiato.

Qualora vi siano soltanto figli minori del sussidiato, ai medesimi è corrisposto il sussidio continuativo in ragione del 50 per cento di quello fruito dal padre, quando i minori siano non meno di due, e del 25 per cento, quando ve ne sia uno solo.

Espiata la pena, si ripristina il sussidio continuativo al titolare dal giorno della sua liberazione.

Il trattamento devoluto alla famiglia, a norma dell'articolo 16, rimane impregiudicato.

TITOLO VII.
Amministrazione del Consorzio

Art. 36.

Costituzione del Comitato amministrativo. — Il Comitato è composto di otto membri, di cui sei nominati dalla Società e due eletti dai compartecipanti.

I due membri elettivi sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio.

Il Comitato dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina fra i suoi membri il presidente, un vicepresidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice-segretario, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente, e, in caso di suo impedimento, al vice-presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e non sono valide se il numero dei deliberanti non sia almeno di cinque.

A parità di voti, quello del presidente e, in sua assenza, quello del vice-presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre.

Art. 37.

Elezioni. — Con apposito Regolamento, da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, e sentito il Consiglio di Stato, verranno stabilite le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti.

Art. 38.

Attribuzioni del Comitato. — Il Comitato delibera:

1.° sulla liquidazione dei sussidi;

2.° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali del Consorzio;

3.° sulle operazioni finanziarie necessarie pel funzionamento del Consorzio;

4.° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto;

5.° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'articolo 40;

6.° sulle modificazioni che, eventualmente, si volessero proporre al presente Statuto.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, al Consiglio d'Amministrazione ed al R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.

Entro 6 mesi, dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica, sull'andamento del Consorzio, un rapporto, che viene recato a conoscenza dei compartecipanti, nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 39.

Impiego dei fondi e deposito dei valori. — I fondi del Consorzio si possono impiegare soltanto:

1.° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2.° in obbligazioni della Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali, della Società italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo o della Società italiana per le Strade Ferrate della Sicilia;

3.° in cartelle di Istituti italiani di credito fondiario, riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente Statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti al Consorzio sono custoditi in deposito dalla Società.

Art. 40.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari. — Al 30 giugno 1905, il Comitato compilerà un bilancio tecnico, il quale verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio, si proporranno alle Autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessarî per il buon andamento del Consorzio.

Art. 41.

Spese di Amministrazione. — Le spese occorrenti per l'Amministrazione del Consorzio, comprese quelle per gli studî necessari al buon andamento della istituzione e le giudiziarie, sono sostenute dalla Società.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 42.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso il Consorzio. — I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente Statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 43.

Passaggio di agenti dal Consorzio alla Cassa pensioni. — Per gli agenti, che, al dicembre 1896, erano inscritti al Consorzio, e che, dopo l'attuazione del presente Statuto, per essere stati promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione d'anno o di mese, facciano passaggio alla Cassa pensioni, il Consorzio trasferisce a quest'ultima, in nome e per conto degli agenti medesimi, l'importo della riserva tecnica al giorno del passaggio in conformità alle tabelle stabilite dal Comitato.

Gli agenti, che, promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese, non si valgano, entro tre mesi dalla promozione, della facoltà di fare passaggio alla Cassa pensioni o non possano profittarne per aver superato l'età di 42 anni continuano nella compartecipazione al Consorzio.

Art. 44.

Passaggio di compartecipanti ad altre Amministrazioni. — Nei casi in cui i rispettivi Consigli d'Amministrazione approvassero il passaggio di un compartecipante da una ad un'altra delle tre Società, alle quali si riferisce la legge 27 aprile 1885, esso rimane inscritto al Consorzio al quale già appartiene, salva la facoltà nei rispettivi Comitati di stabilire anche il di lui trasferimento dall'uno all'altro Consorzio con gli identici obblighi e diritti mediante il passaggio della relativa riserva tecnica.

Art. 45.

Compartecipanti non dipendenti dalla Società. — Continuano a compartecipare al Consorzio, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente Statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dalla Società.

Art. 46.

Determinazione della paga agli effetti delle ritenute e dei sussidî. — Agli effetti degli articoli 4 e 6, intendesi per paga la mercede giornaliera fissa del compartecipante, calcolata per le sole giornate di presenza, e, nei riguardi del sussidio di malattia, intendesi per paga la mercede giornaliera fissa suddetta.

Per ciò che riflette il sussidio continuativo e quello per una sola volta, la paga annua è uguale a 340 volte la detta mercede giornaliera fissa, e la mesata di paga è un dodicesimo della paga annua.

Se trattasi di agenti retribuiti a stipendio annuo o mensile, intendesi per paga lo stipendio medesimo, e, agli effetti del sussidio di malattia, è considerata per paga giornaliera la trentesima parte dello stipendio mensile.

Art. 47.

Tempo di compartecipazione. — La durata della compartecipazione, agli effetti della liquidazione dei sussidî, si calcola dal giorno in cui l'agente fu inscritto al Consorzio, escluse le interruzioni superiori ad un mese per congedi straordinari, servizio militare, sospensione, aspettativa senza paga e senza sussidio di malattia, disponibilità senza paga.

Nella durata della compartecipazione si calcolano gli anni ed i mesi compiuti, trascurando la frazione di mese.

Art. 48.

Famiglia dei compartecipanti agli effetti dei sussidi. — Le persone costituenti la famiglia del compartecipante o del sussidiato defunto, da considerarsi come aventi diritto al sussidio per una sola volta, ed al sussidio continuativo eccezionale di cui all'articolo 35, sono:

1.° la vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima dell'esonero dal servizio;

2.° i figli legittimi o legittimati, minori d'anni 18, esclusi gli adottivi. Per le figlie occorre inoltre che siano nubili.

Il sussidio per una sola volta è conferito cumulativamente alla famiglia degli aventi diritto, e il Comitato stabilisce, ove occorra, in qual modo il sussidio stesso debba ripartirsi fra loro.

Art. 49.

Decorrenza e pagamento dei sussidî continuativi. — I sussidî continuativi decorrono dal giorno in cui ha effetto l'esonero del compartecipante dal servizio, e si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo con l'Amministrazione ferroviaria, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita.

TABELLA.

Elenco delle qualifiche degli agenti in servizio, i quali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80, sono considerati come operai.

RETE ADRIATICA	RETE MEDITERRANEA	RETE SICULA
1. Capi d'arte.	1. Assistenti di officine, assistenti addetti agli scali ed assistenti tecnici addetti ai lavori.	1. Assistenti ai lavori.
2. Assistenti ai lavori ed aiutanti assistenti.	2. Commessi di officine ed aiutanti commessi addetti agli scali.	2. Controllori viaggianti.
3. Controllori (*dei viaggiatori*).	3. Capi squadra.	3. Capi squadra operai
4. Sorveglianti ed aiutanti sorveglianti.	4. Capi conduttori.	4. Macchinisti.
5. Capi-squadra, sotto-capi squadra ed aiutanti capi squadra.	5. Capi deviatori.	5. Sorveglianti.
6. Conduttori capi.	6. Capi d'arte.	6. Conduttori capi.
7. Aiutanti commessi addetti agli scali, ai depositi, alle officine ed ai magazzini.	7. Capi manovra.	7. Capi manovratori.
8. Capi manovratori.	8. Capi verificatori	8. Conduttori.
9. Macchinisti.	9. Brigadieri.	9. Visitatori.
10. Fuochisti.	10. Capi frenatori.	10. Operai di linea telegrafica.
11. Visitatori.	11. Macchinisti.	11. Operai di officina telegrafica.
12. Conduttori.	12. Fuochisti.	12. Operai aggiustatori bilancie.
13. Guardie alle stazioni.	13. Illuminatori-lampisti.	13. Fuochisti.
14. Guardie ai freni.	14. Operai.	14. Guardie alle stazioni.
15. Guardaportoni delle officine.	15. Verificatori.	15. Guardie di vigilanza.
16. Manovratori.	16. Guarda-stazione.	16. Allievi conduttori.
17. Frenatori.	17. Deviatori.	17. Capi squadra pulitori.
18. Operai, aiutanti operai ed apprendisti operai.	18. Controllori viaggianti.	18. Operai.
19. Artieri ed aiutanti artieri.	19. Conduttori.	19. Artieri.
20. Canneggiatori.	20. Guardafreni.	20. Operai lumai.
21. Lumai.	21. Frenatori.	21. Capi squadra della manutenzione.
22. Deviatori.	22. Guardafili.	22. Accenditori.
23. Guarda-eccentriche.	23. Sorveglianti.	23. Manovratori
24. Accenditori.	24. Guarda barriere.	24. Deviatori.
25. Guardiani di linea, di officine o di magazzini.	25. Manovrali.	25. Lumai.
26. Cantonieri.	26. Guardiani.	26. Capi squadra manuali.
27. Pulitori.	27. Guardiane.	27. Frenatori.
28. Manovali.	28. Cantonieri.	28. Pulitori.
29. Guarda-barriere.	29. Untori.	29. Aiutanti operai.
30. Guardiane	30. Aggiustatori-Allievi fuochisti.	30. Aiutanti artieri.
31. Guarda-cessi.	31. Allievi operai.	31. Apprendisti operai di officina telegrafica.
	32. Guarda-officine.	32. Apprendisti operai.
	33. Guarda-magazzino.	33. Guardiani cantonieri.
		34. Manovali.
		35. Guarda-barriere.
		36. Guarda-cessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente*****:**

Magistratura.

Con RR. decreti del 10 luglio 1902:

Taffuri Attilio Regolo, pretore del mandamento di Paliano, è tramutato al mandamento di Marradi.

Laureshi Francesco, pretore del mandamento di Orte, è tramutato al mandamento di Nocera Umbra.

Bonanno Giuseppe, pretore del mandamento di Barga, è tramutato al mandamento di Campiglia Marittima.

Tommasini Francesco, pretore del mandamento di Casola Valsennio, è tramutato al mandamento di Barga.

Ratto Andrea Carlo, pretore del mandamento di Sestri Levante, è tramutato al mandamento di Pontedecimo.

Grimi Michele, pretore del mandamento di Gibellina, è tramutato al mandamento di Mazzara del Vallo.

Terrachini Luigi, pretore del mandamento di Muro Lucano, è tramutato al mandamento di Termoli.

Degioanni Edoardo, pretore del mandamento di Fenestrelle, è tramutato al mandamento di Oulx.

Leone Olindo, pretore del mandamento di Rosolini, è tramutato al mandamento di Palazzolo Acreide.

Ferrari Annibale, pretore del mandamento di Pescocostanzo, è tramutato al mandamento di San Demetrio nei Vestini.

De Santis Francesco, pretore del mandamento di San Demetrio nei Vestini, è tramutato al mandamento di Gubbio.

Amodini Giuseppe Vitale, pretore del mandamento di Ierzu, è tramutato al mandamento di Sezzè.

Pizzini Antonio, pretore del mandamento di Grosotto, è tramutato al mandamento di Caprino Bergamasco.

Tomaiuoli Donato, pretore del mandamento di Leonessa, è tramutato al mandamento di Vasto.

Masci Giovanni, pretore del mandamento di Palombara Sabina, è tramutato al mandamento di Tivoli.

Alessandroni Camillo, pretore del mandamento di Bagnorea, è tramutato al mandamento di Palombara Sabina.

Garruccio Tito, pretore del mandamento di Soriano nel Cimino, è tramutato al mandamento di Montorotondo.

Bevilacqua Camillo, pretore del mandamento di San Vito Romano, è tramutato al mandamento di Palestrina.

Baldini Silvestro, pretore del mandamento di Acquapendente, è tramutato al mandamento di San Vito Romano.

Ciofi Paolo, pretore del mandamento di Pausula, è tramutato al mandamento di Acquapendente.

Schiesari Eduardo, pretore già titolare del mandamento di Belluno, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° marzo 1902, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 16 luglio 1902 ed è destinato al mandamento di Borghetto Lodigiano.

Bonomo Francesco Paolo, pretore già titolare del mandamento di Muro Lucano, tramutato con R. decreto del 10 aprile 1902 al mandamento di Termoli dove non ha preso possesso dell'ufficio, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per tre mesi, dal 3 luglio 1902, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Rotondella.

Spedalieri Vincenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è nominato pretore del mandamento di Lentini, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Campo Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Caltagirone, è nominato pretore del mandamento di Rosolini, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Vetrano Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palermo, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400, è nominato

pretore del mandamento di Prizzi, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Aprile Paolo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palermo, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400, è nominato pretore del mandamento di Mezzoiuso, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Cozzarini Riccardo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Venezia, è nominato pretore del mandamento di Grossotto, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Icardi Rocco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Alba, è nominato pretore del mandamento di Gavi, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Manacorda Umberto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento di Masserano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Mochi Posquale, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento di San Marcello Pistoiese, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Sassi Camillo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Perugia, è nominato pretore del mandamento di Casola Valsenio, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Ginanneschi Camillo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Pisa, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400, è nominato pretore del mandamento di Roccastrada, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Cantelli Arturo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato pretore del mandamento di Valguarnera Caropepe, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Santucci Gennaro, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Acerenza, è nominato pretore dello stesso mandamento di Acerenza, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Montesano Mauro, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento d'Orte, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Verdura Giulio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Genova, è nominato pretore dal mandamento di Dorgali, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Billotta Innocenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è nominato pretore del mandamento di Vizzini, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Masucci Filippo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Benevento, è nominato pretore del mandamento di Badolato, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Moschella Raffaele, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Nicastro, è nominato pretore del mandamento di Cittanova, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Massari Filippo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Patti, è nominato pretore del mandamento di Centuripe, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Cagni Vincenzo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Nicosia, è nominato pretore del mandamento di Raccuia, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Ilardi Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Messina, è nominato pretore del mandamento di Francavilla di Sicilia, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Imparato Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Castropignano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Mensurati Raffaele, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di San Bartolomeo in Galdo, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Piredda Pasquale, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato pretore del mandamento di Sestri Levante, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Carini Silvio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato pretore del mandamento di Edolo, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Marotta Alfredo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Muro Lucano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Rizzacasa Salvatore, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Piacenza, è nominato pretore del mandamento di Paganica, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Cioffi Alfredo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Paliano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Colonna Vincenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cassino, è nominato pretore del mandamento di Leonessa, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Di Mauro Edoardo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore dal mandamento di San Chirico Raparo, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Casarini Guido, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice-pretore di Bondeno, è nominato pretore dello stesso mandamento di Bondeno, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Murante Giuseppe Clemente, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento di Montesantangelo, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Sorgenti-Uberti Gennaro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Rotonda, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Miceli Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è nominato pretore del mandamento di San Fratello, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Montuori Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Corleto Perticara, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Liguori Giovanni Battista, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Santa Maria, è nominato pretore del mandamento di Sanza, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Pierri Guglielmo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Trivigno, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Arangino Vincenzo, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Bitti, è nominato pretore del mandamento di Ierzu, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Conti Angelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Saluzzo, è nominato pretore del mandamento di Gabiano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Bersezio Carlo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato pretore del mandamento di Pontestura, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Muscari Annibale, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Messina, è nominato pretore del mandamento di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Vinci-Orlando Vittorio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Girgenti, è nominato pretore del mandamento di Gibellina, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Tirinanzi de Medici Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Bergamo, temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Mantova, è nominato pretore del mandamento di Presoglio, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione.

Porcu Salvatore, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e

penale di Genova, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400, è nominato pretore del mandamento di Serramanna, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Aspesi Ercole, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Genova, è nominato pretore del mandamento di Ovi-glio, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Zinzi Saverio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato pretore del mandamento di Davoli, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Thermes Ettore, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Nuoro, è nominato pretore del mandamento di Aritzo, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Tosti Alfredo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Bologna, è nominato pretore del mandamento di Caramanico, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Novellone Nicomede, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Torino, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400, è nominato pretore del mandamento di Bossolasco, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Bianchini Emilio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Asti, è nominato pretore del mandamento di Rocchetta Ligure, con l'annuo stipendio lire 2800.

Zaccaria Silvestro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palermo, è nominato pretore del mandamento di Arena, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Testa Paolo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato pretore del mandamento di Bannio, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Castellani Domenico, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Messina, è nominato pretore del mandamento di Nocera Terinese, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Guillot Vittorio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato pretore del mandamento di Pitigliano, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Martinengo Emanuele, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Savona, è nominato pretore del mandamento di Triora, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Marzano Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Messina, è nominato pretore del mandamento di Cetraro, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Buonoconto Silvio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Grosseto, è nominato pretore del mandamento di Collogna, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Masci Nicola, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Sassari, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400, è nominato pretore del mandamento di Villa Santa Maria, con l'annuo stipendio di lire 2800, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Dore Giovanni, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Sorgono, è nominato pretore dello stesso mandamento di Sorgono, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Guidone Luigi, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Bologna, è nominato pretore del mandamento di Mercato Saraceno, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Perisi Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Arquata del Tronto, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Curato Francesco Paolo dall'ufficio di vice-pretore del mandamento di Troia.

De Marchis Beniamino dall'ufficio di vice-pretore del mandamento di San Demetrio nei Vestini.

Ferraro Emilio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato al tribunale civile e penale di Roma.

Lamberti-Bocconi Livio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Genova, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Cuomo Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale Trani, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Ricciulli Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Matera, è tramutato al tribunale civile e penale di Salerno.

Martino Nicola, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Velletri, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Sandulli Nicola Maria, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato al tribunale civile e penale di Salerno.

Nuovo Domenico, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Trapani, è tramutato al tribunale civile e penale di Trani.

Pandolfo Renato, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile penale di Vercelli, è tramutato al tribunale civile e penale di Salerno.

Milla Guglielmo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato al tribunale civile e penale di Pisa.

Gnecco Leone Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Torino, è tramutato al tribunale civile e penale di Roma.

Lombardi Francesco, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Frosinone, è tramutato alla R. procura del tribunale di Roma.

Germano Teodorico, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Ariano di Puglia, è tramutato al tribunale civile e penale di Roma.

Lei Giovanni Maria, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Sassari, è tramutato al tribunale civile e penale di Roma.

Penta Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Como, è tramutato al tribunale civile e penale di Torino.

Mistretta Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è tramutato al tribunale civile e penale di Palermo.

Laviani Francesco di Michele, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Matera, è tramutato alla R. procura del tribunale di Salerno.

Ciotto Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Gerace, è tramutato alla R. procura del tribunale di Venezia.

Sechi Agostino, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Oristano, è destinato al tribunale civile e penale di Oristano ed ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Placidi Giov. Battista, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Genova, è destinato al tribunale civile e penale di Genova.

Tommasini Dante, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Perugia, è destinato al tribunale civile e penale di Perugia.

Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1902:

Sansone cav. Pasquale, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila, temporaneamente applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Lucca, con l'annua indennità di lire 2400, è richiamato al suo posto in Aquila dal 1° agosto 1902, cessando dal percepire la detta indennità.

Con decreti Ministeriali dell'11 luglio 1902:

Picone Francesco Paolo Giuseppe, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Sciacca, è tramutato al tribunale civile e penale di Palermo.

Tomea Giovanni Battista, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Rovigo, è destinato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Rovigo.

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto Presidenziale del 29 giugno 1902:

Sforza Angelo Domenico, alunno gratuito del tribunale di Napoli, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, con decreto Presidenziale del 4 maggio 1900, perchè sottoposto a procedimento penale, è dispensato dal servizio, dal 1° luglio 1902.

Con decreti Presidenziali del 1° luglio 1902:

Raffaglio Angelo, alunno di 2ª classe alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Brescia, è tramutato alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Laini Antonio, alunno di 3ª classe alla 1ª pretura di Brescia, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Brescia.

Corradi Amedeo, alunno di 3ª classe presso il tribunale civile e penale di Genova, è trasferito alla 5ª pretura di Genova.

Granello Gaetano, alunno di 1ª classe della 5ª pretura di Genova, è trasferito alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Genova.

Cerri Gian Carlo, alunno di 2ª classe alla R. procura di Genova è trasferito al tribunale civile e penale di Pontremoli.

Franzoni Giovanni, alunno di 2ª classe della pretura di Voltri, è trasferito al tribunale civile e penale di Genova.

Vitetti Alfredo, alunno di 2ª classe nel tribunale civile e penale di Palmi, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Monteleone.

Preta Gaetano, alunno gratuito nella pretura di Serra San Bruno, è tramutato al tribunale civile e penale di Palmi.

Checchia Michele, alunno di 3ª classe della pretura di Canneto, è tramutato alla segreteria della R. procura di Bari.

De Toma Domenico, alunno gratuito della pretura di Trani, è tramutato alla cancelleria del tribunale di Trani.

Rossi Francesco, alunno di 2ª classe del tribunale di Bari, è tramutato alla 1ª pretura di detta città.

Antodaro Giuseppe, alunno di 3ª classe nella pretura di Nocera Inferiore, è richiamato al precedente posto nella R. procura presso il tribunale di Salerno.

Cilenti Gaetano, alunno di 2ª classe nella R. procura presso il tribunale di Salerno, è richiamato al precedente posto nella pretura di Nocera Inferiore.

Pacifico Giuseppe, alunno di 2ª classe nella pretura di Avellino, è tramutato alla pretura di Paternopoli, a sua domanda.

Di Benedetto Giuseppe, alunno di 3ª classe nella pretura di Lacedonia, è tramutato alla pretura di Avellino, a sua domanda.

Longobardi Stefano, alunno di 2ª classe nella pretura di Barra, è richiamato al precedente posto nella pretura di Lacedonia, a sua domanda.

Carusio Modestino, alunno di 2ª classe nella pretura di Frattamaggiore, è tramutato alla pretura di Marano.

Perugini Olinto, alunno di 3ª classe nella R. procura presso il tribunale d'Isernia, è tramutato alla pretura d'Isernia, a sua domanda.

Galdieri Domenico, alunno di 3ª classe nella pretura del 1° mandamento di Napoli, è tramutato alla 2ª pretura urbana di Napoli.

Rosati Alberto, alunno di 3ª classe nella 2ª pretura urbana di Napoli, è tramutato alla pretura del primo mandamento di Napoli.

Morelli Orazio, alunno di 2ª classe nella pretura di Ottaiano, è tramutato alla pretura di Somma Vesuviana.

Landolfi Nicola, alunno di 2ª classe nella pretura di Capaccio, è tramutato alla pretura di Vitulano, a sua domanda.

Cossidente Francesco Paolo, alunno di 1ª classe nella pretura di Isernia, è tramutato alla pretura di Castropignano.

Con RR. decreti del 7 luglio 1902:

Zamperini Teodorico, cancelliere della pretura di Crodo, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 1° luglio 1902, e gli son conferiti titolo e grado onorifici di cancelliere di tribunale.

Mittiga Rocco, cancelliere della pretura di Squillace, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari con decorrenza dal 1° luglio 1902.

Pianigiani Gaetano, già vice-cancelliere aggiunto alla sezione di Corte d'appello in Macerata, è richiamato in servizio, a decorrere dal 1° agosto 1902, ed è nominato cancelliere della pretura di Lodi, con l'annuo stipendio di lire 2000.

De Lorenzi Luigi, cancelliere della pretura di Andora, è tramutato alla pretura di Recco, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Montebbio Michele il posto nella pretura di Andora.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1902:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 5000, a datare dal 1° luglio 1902, il signor:

Bottalla cav. Pietro, segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo.

Con decreti Ministeriali dell'8 luglio 1902:

Pannese Gioacchino, vice-cancelliere del tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, è, a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° agosto 1902.

Gagliardi Giuseppe, vice-cancelliere della 2ª pretura di Verona, è, a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza del 1° agosto 1902.

Bobbio Alfredo, sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere allo stesso tribunale di Salerno, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Con RR. decreti del 10 luglio 1902:

Battiati Comitini Vincenzo, cancelliere del tribunale civile e penale di Caltagirone, è, a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° agosto 1902.

Pericò Carlo, cancelliere della pretura di Caprino Bergamasco, è, a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° agosto 1902.

Tringali Biagio, cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, è tramutato al tribunale civile e penale di Caltagirone, a sua domanda.

Carafa cav. Oreste, cancelliere del tribunale civile e penale di Conegliano, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è tramutato al tribunale civile e penale di Nicosia, continuando nella stessa applicazione.

Tisocco Giacomo, cancelliere della pretura di Gavi, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Conegliano, con l'annua indennità di lire 500, è nominato cancelliere dello stesso tribunale civile e penale di Conegliano, con l'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire la detta indennità.

Lama cav. Domenico, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Cassino, è nominato cancelliere della pretura di Gavi, con l'attuale stipendio di lire 2500 ed è incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale

di Nicosia, con l'annua indennità di lire 450 a carico del capitolo 6 del bilancio.

Mammone Giovanni, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Teramo, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Cassino.

Drago Martinez Mario, cancelliere della pretura di Palazzolo Acreide, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Catania, è tramutato alla pretura di Chiaramonte Gulfi, continuando nella stessa applicazione.

Miritello Filippo, cancelliere della pretura di Cesarò, è tramutato alla pretura di Palazzolo Acreide, a sua domanda.

Rossi Giovanni, cancelliere della pretura di Vinadio, è tramutato alla pretura di Fenestrelle.

Chizzoli Giuseppe, vice-cancelliere del tribunale civile e penale di Lecco, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto di cancelliere della pretura di Crodo, con l'attuale stipendio di lire 1600.

Farneti Antonio, cancelliere della pretura di Bazzano, è tramutato alla pretura di Castiglione dei Pepoli.

Pasquali Emilio, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bologna, è nominato cancelliere della pretura di Bazzano, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Saija Freni Guglielmo, vice-cancelliere della pretura di Burgio, è nominato cancelliere della pretura di Cesarò, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Vinti Alessandro, vice-cancelliere della pretura di Burgio, è nominato cancelliere della pretura di Ustica, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Venturini Antonio, vice-cancelliere della pretura di Vallo della Lucania, è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Pisciotta, con l'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6 bel bilancio.

Con decreti Ministeriali del 10 luglio 1902:

Zecchino Giulio, cancelliere della pretura di Mirabella Eclano, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere del tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, con l'attuale stipendio di lire 1800.

Colavita Antonio, alunno di 2ª classe nella pretura di Boiano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, è nominato vice-cancelliere della pretura di Venafro, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Chiarenzi Ferruccio, vice-cancelliere della pretura di Verona, è tramutato alla 2ª pretura di Verona, a sua domanda.

Dolfini Adolfo, vice-cancelliere della pretura di Villafranca di Verona, è tramutato alla 1ª pretura di Verona, a sua domanda.

Avesani Luigi, vice-cancelliere della pretura di Isola della Scala, è tramutato alla pretura di Villafranca di Verona.

Carniti Giuseppe, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Nuoro, è nominato vice-cancelliere della pretura di Isola della Scala, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Graziani Luigi, vice-cancelliere della pretura di Vittorio, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Marcosanti Umberto, vice-cancelliere della pretura urbana di Venezia, è tramutato alla pretura di Vittorio, a sua domanda.

Orlandi Luigi, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Chiavari, è nominato vice-cancelliere della pretura urbana di Venezia, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Bettinetti Napoleone, cancelliere della pretura di Asola, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere del tribunale civile e penale di Lecco, con l'attuale stipendio di lire 2200.

Ceccarelli Carlo, vice-cancelliere della pretura urbana di Bologna, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bologna, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Gennari Ugo, vice-cancelliere della pretura di Marostica, è tramutato alla pretura di Asiago, lasciandosi impegnato, per l'aspettativa del vice-cancelliere Montolini Antonio, il posto nella pretura di Marostica.

Bocchi Pietro, vice-cancelliere della pretura di Faenza, è tramutato alla pretura urbana di Bologna.

Catanzaro Salvatore, vice-cancelliere della pretura di Radicena, è tramutato alla pretura di Soriano Calabro, a sua domanda.

Allavena Adolfo, vice-cancelliere della pretura di Spezzano Grande, è tramutato alla pretura di Radicena.

Ruffo Giuseppe, vice-cancelliere della pretura di Petilia Policastro, è tramutato alla pretura di Spezzano Grande.

Carbonetti Alfredo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Cassino, è nominato vice-cancelliere della 4ª pretura di Roma, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Pichi Alfredo, vice cancelliere della pretura di Codroipo, è tramutato alla pretura di Ampezzo.

Piva Angelo, vice-cancelliere della pretura di Ampezzo, è tramutato alla pretura di Codroipo.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1902:

È concessa al notaro Lami Serafino una proroga fino a tutto il 21 gennaio 1903, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di San Gennaro, frazione del Comune di Capannori.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1902:

È concessa al notaro Fanara Gabriele una proroga fino a tutto il 10 settembre 1902, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Sant'Angelo Muscaro, distretto di Girgenti.

Con decreto Ministeriale del 9 luglio 1902:

È concessa al notaro Figus Salvatore Alberto Antioco una proroga fino a tutto il 30 settembre 1902, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Teulada, distretto di Cagliari.

Con R. decreto del 10 luglio 1902:

Il R. decreto in data 12 giugno 1902, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, nella parte che riguarda la nomina di notaro, nel Comune di Pitigliano, del signor Turati Filippo, è rettificato come segue:

Turati Filippo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel Comune di Pitigliano, distretto di Grosseto.

Con decreto Ministeriale dell'11 luglio 1902:

È concessa al notaro Venia Serafino una proroga sino a tutto il 4 agosto 1902 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Biancavilla.

Con RR. decreti del 2 agosto 1902:

Rimini Umberto, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel Comune di Alfonsine, distretto di Ravenna.

Filocamo Felice Maria, notaro residente nel Comune di Rocella Jonica, distretto di Gerace, è traslocato nel Comune di Pazzano, stesso distretto.

Benedetti Francesco, notaro residente nel Comune di Fano, distretto di Pesaro, è tralocato nel Comune di Urbino.

Rossillo Vincenzo, notaro residente nel Comune di Minturno, distretto di Cassino, è traslocato nel Comune di San Giorgio a Liri, stesso distretto.

Mazzucco Livio, notaro residente nel Comune di San Giorgio a Liri, distretto di Cassino, è traslocato nel Comune di Minturno, stesso distretto.

Jaricci Giannicola è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Torre del Greco, distretto di Napoli.

Massa Alfredo è dichiarato decaduto dalla nomina di notaro nel Comune di Pignataro Interamna, distretto di Cassino, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 6 luglio 1902:

La pianta organica dell'archivio notarile di Nicastro, approvata con decreto Ministeriale 28 novembre 1881, è modificata come segue:

Numero degli impiegati	GRADO	Stipendio Lire	Osservazioni
1	Conservatore e tesoriere	1400	Con cauzione rappresentante l'annua rendita di lire 100.
1	Sotto-archivista	800	
	Importo totale	2200	

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1902:

Cavagnada avv. Giovanni Battista è nominato subeconomo dei benefizi vacanti pel distretto della Lunigiana, con sede in Pontremoli.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d' esportazione.

Essendo stata accertata la fillossera nel Comune di Orsenigo, in provincia di Como, venne, con decreto del 30 settembre 1902, esteso al detto Comune il divieto d'esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 1° ottobre corr. in Piraino, provincia di Messina, ed il giorno 2 stesso mese in San Donato di Lecce, provincia di Lecce, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 4 ottobre 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: NN. 1,189,837 e 1,189,838 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20 annue ciascuna, al nome rispettivamente di: *Acampora* Anna fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppa Vitozzi, vedova *Acampora*, domiciliata in Napoli, e di: *Acampora* Rosa fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad *Acanfora* Anna fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppa Vitozzi, vedova *Acanfora*, ecc., come sopra, e *Acanfora* Rosa fu Gennaro, minore, ecc. ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino, in data 19 ottobre 1901, N. 1487 di ricevuta, e N. 12379 di posizione, pel deposito di una cartella consolidato 5 0[0 di L. 100 di rendita godimento in corso — fatto da Racca Angelo fu Domenico per tramutamento.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, sarà consegnato a Racca Anna fu Domenico ed a Racca Giuseppe fu Michele, coniugi, il nuovo titolo della suddetta rendita, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 ottobre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 ottobre, in lire 100,16.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 6 al 12 ottobre per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,15.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

4 ottobre 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,90 1/2	100,90 1/2
	4 1/2 % *netto*	112,01 5/8	110,89 1/8
	4 % *netto*	102,57 1/2	100,57 1/2
	3 1/2 % *netto*	97,53 1/8	95,78 1/8
	3 % *lordo*	68,25 7/8	67,05 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 17, n. 1, 44 e 160 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127;

Veduto il capo III del Regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di medicina operatoria nella R. Università di Palermo.

Possono prender parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gli incaricati e coloro che in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario siano stati dichiarati eleggibili.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione, in carta legale da L. 1,20, al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 6 novembre 1902.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie bastevole per farne la distribuzione ai componenti la Commissione;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di 6 esemplari;

d) un certificato della segreteria dell'Università od Istituto universitario a cui il candidato appartiene, comprovante la durata dell'insegnamento da lui impartito sia a titolo ufficiale, sia a titolo privato.

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale di data non anteriore al 15 ottobre 1902.

Non sono ammessi lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale. La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 30 settembre 1902.

Il Ministro
NASI.

2

R. Conservatorio di Santa Chiara in San Miniato

AVVISO DI CONCORSO

per l'insegnamento della musica e canto corale.

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di musica, canto corale e pianoforte in questo R. Conservatorio.

Lo stipendio annuo è di L. 350, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

La insegnante avrà l'obbligo, unitamente a tutte le altre, di prendere parte alla sorveglianza delle educande.

Il concorso rimane aperto a tutto il 20 ottobre p. v.

Le concorrenti dovranno presentare al presidente della Commissione amministrativa del R. Istituto, i seguenti documenti:

1.° domanda in carta bollata da centesimi 60;

2.° fede di nascita;

3.° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subìta vaccinazione;

4.° certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5.° certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6.° diploma di abilitazione agli insegnamenti suddetti;

7.° attestati comprovanti i servizi prestati, e tutti quegli altri documenti che meglio valgano a corredare la domanda.

La nomina sarà fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione su proposta della Commissione amministrativa.

Le concorrenti dovranno nella domanda indicare con precisione il loro domicilio.

NB. Essendochè l'insegnamento del pianoforte è facoltativo, aumentando il numero delle educande verrà aumentato proporzionatamente lo stipendio.

San Miniato, addì 16 settembre 1902.

Il Presidente
ITALO CANTINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa si occupa dell'insurrezione macedone, e le notizie che giungono da Salonicco confermano l'aggravarsi della situazione nel *vilajet* di Bitolje, ove gli insorti avrebbero il sopravvento sulle truppe turche. La *S. Peterburskia Vedomosti* afferma che gli insorti bulgaro-macedoni, i quali dispongono di molte armi e munizioni, attaccano i posti turchi ove sono certi di successo. Vi furono finora numerosi piccoli combattimenti su cui mancano particolari. I Turchi procedono ad arresti in massa di vecchi, donne, bambini in quei villaggi i cui uomini atti alle armi s'unirono agli insorti. In tutta la Macedonia si distribuiscono a migliaia proclami invitanti i Cristiani ad insorgere, senza distinzione di nazionalità, contro il Turco oppressore. Il *Novosti*, menzionando questi proclami, dice che in essi si abusa del nome della Russia e si eccita all'insurrezione, facendo credere alle popolazioni che il momento è propizio per la riscossa, e che le grandi Potenze sono pronte ad intervenire in favore dei Cristiani.

I giornali bulgari assicurano che il colonnello Zoncew, che è l'anima del moto insurrezionale, dispone di 6000 combattenti divisi in 32 bande, occupanti eccellenti posizioni ed in grado di sostenersi a lungo contro le truppe turche. Ad onta degli sforzi del Governo bulgaro, in tutta la Bulgaria corre un fremito d'impazienza, ed i sottocomitati raccolgono denaro per gl'insorti macedoni.

* * *

Innanzi a questa situazione minacciosa, l'Austria, secondo la *Zeit*, prende le sue misure ed accresce le sue forze militari nel sangiaccato di Novibazar. I cinque battaglioni, che vi sono di guarnigione, sono stati notevolmente rinforzati, e vennero mantenuti sotto le armi i soldati che, per compiuta ferma, dovevano essere congedati.

Ciò però non pare sufficiente al detto giornale; esso chiede che vengano rinforzate pure le guarnigioni della Bosnia e dell'Erzegovina.

* * *

Il Granduca Nicola Nicolajevich, al suo ritorno dalla festa commemorativa di Scipka, si è fermato a Costantinopoli, ove è stato ricevuto con grandi onori dal Sul-

tano. Si è creduto che tale visita fosse un atto di semplice cortesia; invece il *Mir* di Pietroburgo dice che essa ha un grande valore politico: il Granduca, recandosi in Belgrado, non era intenzionato di fermarsi a Costantinopoli. La visita al Sultano gli venne ingiunta con un telegramma dello Czar non appena egli sbarcò a Varna. Secondo il *Mir*, il Granduca ebbe non solo la missione di far presente al Sultano la necessità assoluta ed immediata d'introdurre in Macedonia e nella Vecchia Serbia le promesse riforme, ma anche l'altra di condurre a fine la faccenda dell'istituzione del Consolato russo a Mitrovitza.

* * *

Su questa pendenza il *Novoje Wremja* pubblica un notevole articolo in cui rispecchiasi l'opinione pubblica. L'autorevole giornale vuole che l'apertura del Consolato segua con solennità, quale soddisfazione dovuta alla Russia, ed annunzia che al Consolato saranno adibiti quattro cavassi armati di tutto punto e una dozzina di cosacchi a cavallo, per proteggere, in ogni incontro, il console, specie nelle sue escursioni pei dintorni. Dice che i consolati russi in Turchia non hanno la loro guardia di cosacchi come l'hanno i consolati russi in Persia, e che da ora in poi sarà data una tale guardia anche ai consolati nei Balcani.

* * *

Informazioni giunte ai giornali tedeschi assicurano che i generali boeri, continuando il loro pellegrinaggio, terranno il 15 corrente una conferenza a Parigi: quindi si recheranno direttamente a Berlino.

L'adunanza pubblica alla « Philarmonic » di Berlino fu stabilita definitivamente per il 17, il giorno stesso dell'arrivo dei Boeri.

La consegna dell'offerta a pro dei Boeri impoveriti dalla guerra seguirà il 18.

Da Utrecht si telegrafa che il ritardo del viaggio a Berlino è causato da un'indisposizione di Dewet, che da una settimana a questa parte deve stare a letto.

* * *

Gli Stati-Uniti d'America sono ben lontani dal pacificare le Filippine.

Telegrammi da Manilla dicono che il colonnello Persling sconfisse completamente i Moros presso Manciou.

Il nemico ebbe circa un centinaio fra morti e feriti. Furono prese quaranta posizioni fortificate. I Moros si dispersero.

Il sultano di Rabokudana soccombette alle ferite riortate. Gli Americani ebbero due soli feriti.

Il generale Davis ordinò la sospensione delle ostilità, per permettere ai sultani, finora nemici, di chiedere la pace.

* * *

Dal Venezuela, l'*Agenzia Havas* ha varî dispacci; il più recente dice: « Il generale Majos ha fatto la sua congiunzione col generale Mendoza presso Camatagua, nello Stato di Miranda. Le loro forze unite ascendono a 6000 uomini. Il Presidente Castro, alla testa di 4000 uomini, si è ritirato innanzi l'avanguardia rivoluzionaria e trovasi attualmente a Las Teques. Il Governo si proponeva di attaccare, il 5 ottobre, i ribelli a Barcellona. Il generale Kolando trovavasi a Cua, alla testa di altro esercito rivoluzionario ».

ALLUVIONI E DISASTRI

Provvedimenti.

Dal giornale *Il Caffaro*, di Genova, sono state rimesse, ieri, all'Associazione della Stampa in Roma, altre L. 4000, come continuazione della sottoscrizione aperta in quel giornale a favore dei danneggiati della Sicilia.

L'Associazione stessa ne ha fatto subito invio al Prefetto di Siracusa.

Così, per mezzo dell'Associazione della Stampa, sono state inviate sinora al Prefetto di Siracusa L. 11,300, delle quali 7300 raccolte dal solo *Caffaro*.

Ecco il seguito delle notizie giunte all'*Agenzia Stefani*:

Scicli, 4. — In seguito all'alluvione del torrente Scicli e allo straripamento del fiume Ermineo, vi furono poche vittime, ma grandissimi danni. Per iniziativa del R. Commissario, dopo un pubblico comizio, si è costituito un Comitato locale per rivolgersi alla Stampa dell'isola e del continente affinchè voglia rendere nota l'immensa sventura di questi abitanti e provocare uno slancio della popolazione italiana per venire in soccorso di tante famiglie ridotte alla miseria.

Napoli, 5. — Nel pomeriggio, al Municipio, ebbe luogo la prima riunione degli aderenti al Comitato « Pro-Sicilia ».

V'intervennero l'on. senatore D'Antona, gli onorevoli deputati Gianturco, Rosano, Placido, Arlotta, Girardi e Francesco Spirito, gli assessori e moltissime notabilità.

Il Sindaco, con brevi ed acconcie parole, spiegò lo scopo filantropico della riunione ed invitò gl'intervenuti a discutere il modo di attuare la nobile iniziativa.

L'on. D'Antona raccomandò di raccogliere denaro in breve tempo per soccorrere i danneggiati.

L'on. Rosano encomiò il Sindaco e propose subito una lista di sottoscrizione. Egli disse che vi erano 7000 lire a disposizione del Comitato di signore, raccolte dall'on. deputato Girardi, per una refezione scolastica gratuita. Egli propose di destinare detta somma a beneficio dei danneggiati della Sicilia. Venne aperta subito una sottoscrizione e furono raccolte rapidamente altre 5000 lire.

Infine l'on. Girardi propose che il Sindaco formasse un Comitato esecutivo per raccogliere le offerte. Questa proposta venne approvata.

Catania, 5. — L'on. deputato De Felice, pro-Sindaco di Catania, ha inviato il seguente appello ai deputati italiani:

« Un immane disastro ha indescrivibilmente colpito la parte orientale di quest'isola e segnatamente un ubertoso circondario, quello dell'illustre città di Modica.

« Centinaia di famiglie sono rimaste orbate dei loro più cari e sono rimaste senza tetto e senza pane.

« Una gara di carità, echeggiando da uno estremo all'altro d'Italia, affermerà ancora una volta l'alto sentimento di solidarietà che denota la civiltà dei tempi, affratellando sempre più i popoli nelle sventure e nelle gioie.

« È necessario però di mettere tutti in grado di conoscere la sventura e di soccorrerla.

« Ed io, quale pro-Sindaco e deputato della città, mancherei ad un sacro dovere se, primo fra tutti, non rendessi edotti della gravità del caso i rappresentanti della nazione, chiedendo il loro particolare obolo per i danneggiati poveri delle provincie di Siracusa o di Catania.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Stamane, a Torino, con l'intervento di S. M. il Re e delle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e la Principessa Letizia, sono stati inaugurati solennemente i nuovi locali dell'Istituto delle Opere Pie di San Paolo.

Si trovavano a ricevere il Re ed i Principi, il Ministro dell'Interno, on. Giolitti, il Prefetto, il Sindaco, molti senatori e deputati, il Consiglio comunale, la magistratura, le notabilità e gli invitati.

La cerimonia ebbe luogo nel vasto salone centrale destinato ai servizi del pubblico.

Al lato destro del salone sorge un ricchissimo padiglione Reale in *peluche* di seta azzurra, con frangie e galloni d'oro, sormontato dalla corona. Dai gradini del Trono, coperti di tappeti cremisi, e lungo il peristilio e l'atrio verdeggianti di palmizi e di altre piante di bellissimo effetto, è disteso un tappeto che si prolunga fino al limitare dell'ingresso principale, dove venne a fermarsi la vettura del Re.

Il salone ha la forma di un quadrilatero e riceve la luce, gradevolmente diffusa, dall'ampia vetrata soprastante; corre intorno ad esso un'elegante archeggiatura, ed in alto, al primo piano, gira un'artistica balconata.

L'ingresso del Re e dei Principi nel salone è salutato da una lunga ed entusiastica ovazione.

S. M. e le LL. AA. RR. prendono posto nel padiglione.

Subito l'on. Marsengo-Bastia pronunzia il discorso inaugurale, che fu applaudito ed accolto alla fine da vivissime acclamazioni al Re, alla Regina ed alla Casa di Savoia.

Parla quindi il Sindaco, on. Badinini-Confalonieri, pure applaudito.

Poscia l'on. Giolitti pronunzia le seguenti parole:

« Al Ministro dell'Interno che nell'esercizio delle sue funzioni, specie nella direzione della pubblica sicurezza, degli stabilimenti penali e della carità pubblica, si trova quotidianamente a contatto con tutte le forme della miseria umana, una provvida legge affida la vigilanza e la tutela delle Opere Pie. Ma nell'esercizio di questa, che è la più simpatica delle mie attribuzioni, devo purtroppo constatare giornalmente l'immensa sproporzione che esiste tra le miserie, alle quali sarebbe dovere d'umanità e dovere sociale provvedere, ed i mezzi che si hanno disponibili. Onde con specialissimo interesse assisto sempre al sorgere di nuovi Istituti di beneficenza ed allo sviluppo di quelli esistenti.

« Tanto più mi allieto dei grandi progressi delle Opere Pie di di San Paolo, che ebbi l'onore di amministrare come commissario Regio 23 anni fa. Lo svolgimento che ebbero le Opere Pie di San Paolo nell'ultimo trentennio fu veramente degno di ammirazione e arra del più grande avvenire, perchè è frutto prudente di una correttissima Amministrazione.

« L'Istituto è già e diventerà sempre più un centro di beneficenza in Torino, perchè assegna annualmente larghi sussidi alle varie forme di beneficenza, e perchè adempie gratuitamente al servizio di tesoreria delle maggiori Opere Pie, servizio questo che, oltre risparmiare considerevoli spese ed evitare gravi rischi inerenti al maneggio del denaro, obbliga le Amministrazioni ad una perfetta regolarità nella ordinazione delle spese.

« È mia convinzione che in molte maggiori città d'Italia un simile sistema di gestione dei fondi delle Opere Pie, produrrebbe grandi vantaggi.

« Ma le Opere Pie di San Paolo, sotto un altro punto di vista, meritano una speciale considerazione. Esse esercitano il Credito fondiario, ed adempiono le funzioni di vero Istituto di credito, destinando gli utili a scopo di beneficenza. Così i ricchi, impiegandovi i loro capitali in modo sicurissimo e traendone un equo interesse, contribuiscono in larga misura alla beneficenza.

« Nella città di Torino lo spirito di beneficenza è antico, attivo e diffuso in tutte le classi. Qui i rapporti fra le diverse classi della società sono così cordiali come in poche altre grandi città. Questa condizione di cose rende meno aspri gli inevitabili conflitti d'interesse fra capitale e lavoro.

« Questa veramente invidiabile condizione ebbe validissimo impulso nelle costanti tradizioni di Casa Savoia, che ha sempre considerati come suoi i dolori del suo popolo, e fu costante esempio alle classi più agiate del come si adempiano i doveri verso gli umili.

« La presenza della Maestà Vostra a questa festa della beneficenza è la continuazione di quella gloriosa e molte volte secolare tradizione, è l'augurio di prosperità a questa benefica istituzione, nuova dimostrazione del reciproco ed indissolubile affetto che legano Principe e popolo ».

Il discorso dell'on. Giolitti fu clamorosamente applaudito.

Terminata la cerimonia inaugurale, il Re ed i Principi visitarono i nuovi locali, esternando la loro soddisfazione.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, a bordo dell'incrociatore *Liguria*, è giunto a Spezia.

In memoria di Re Umberto. — L'*Agenzia Stefani* ha il seguente dispaccio da Torino, 6:

« Alla presenza di S. M. il Re, di S. A. R. il Duca d'Aosta, del Ministro dell'Interno, on. Giolitti, del Prefetto, del Sindaco e delle Autorità civili e militari, è stata inaugurata, alla sede del Tiro a segno, una lapide in memoria di Re Umberto, che fu Presidente onorario della Società del Tiro a segno ».

La Società « Stella polare » inaugurava ieri, a Pegazzano (Spezia), il proprio vessillo. Alla cerimonia intervennero S. E. il Sottosegretario di Stato De Nobili, che fu il padrino, e 32 Associazioni con bandiere.

S. E. De Nobili pronunziò un applauditissimo discorso, inviando un saluto reverente al Duca degli Abruzzi.

Parlarono poi Boti, Cozzani, Azzanni e Menzinger, tutti applauditi.

Gli abitanti delle frazioni di Biassa e di Pegazzano offrirono all'on. De Nobili una pergamena ed un *album* contenente oltre 1000 firme. Fu inoltre presentato all'on. De Nobili un ricco oggetto, che egli consegnò a beneficio dei poveri della frazione di Pegazzano.

La « Corda Fratres ». — Si ha da Venezia che il Congresso di questa Associazione internazionale tenne ieri la seduta di chiusura.

Fu eletto presidente della Federazione l'avv. Provençal di Marsiglia.

Il futuro Congresso sarà tenuto nella Svizzera settentrionale nel Principato di Monaco.

Il Congresso chiuse i lavori votando un ringraziamento alla città ed al Municipio di Venezia.

Cortesie internazionali. — Il Governo francese, in occasione dell'Esposizione e del Concorso ippico di Torino, ha conferito le seguenti decorazioni:

Commendatori della Legion d'onore: Barone Casana, Sindaco di

Torino; marchese Guiccioli, Prefetto di Torino; Compans de Brichanteau, deputato; generale Berta, comandante la brigata di cavalleria Alessandria.

Ufficiali della Legion d'onore: Colonnello Pugi, direttore della divisione cavalleria al Ministero della Guerra; tenente colonnello Amati Sanchez, comandante in seconda la Scuola di Pinerolo; maggiore Borsarelli di Rifreddo Carlo, istruttore alla Scuola di cavalleria di Pinerolo.

Cavalieri della Legion d'onore: Conte Della Chiesa di Cervignasco Angelo, primo assessore della città di Torino; Boggio, capitano del 24° reggimento fanteria; Figarollo di Groppello, capitano istruttore alla Scuola di Tor di Quinto; Robotti Luigi, capitano commissario; De Vittorino, capitano istruttore alla Scuola di cavalleria di Pinerolo.

Ufficiali dell'Istruzione Pubblica: Ceresole Giovanni, tenente istruttore; Castellazzi, tenente d'artiglieria; Campello Romeo, tenente istruttore: Tarditi, tenente di cavalleria; Rangoni Macchiavelli, tenente istruttore; Noseda Cesare, tenente dei cavalleggieri; cav. Audifredo Adriano; cav. Gariazzo Vincenzo; conte Radicati di Marmorito Ernerico; cav. Perussia Giuseppe e marchese Del Carretto di Torre Bormida.

Trasporti ferroviari. — La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

« Per notevole affluenza di arrivi, la stazione di Monza si trova ingombra.

« Si deve quindi sospendere nei giorni 6, 7, 8 e 9 corrente ed in tutte le stazioni del Mediterraneo del 1° compartimento, 1ª, 2ª o 3ª sezione dell'Adriatica e delle ferrovie secondarie allacciantisi, l'accettazione delle spedizioni, a piccola velocità, a vagone completo ed a piccole partite, delle merci destinate alla predetta località, eccezione fatta per le uve ed i mosti ».

Marina militare. — Le RR. navi *Ostro* e *Nembo* sono giunte a Messina, la *Liguria* a Spezia, il *Volta* a Taranto, il *Curtatone* a Grao di Valenza, il *Vespucci* a Tangeri, il *Marco Polo* a Woosung; il *Carlo Alberto* è passato davanti il semaforo di Teneriffa. — L'*Aretusa* è partita da Porto Empedocle, il *Palinuro* da Spezia, l'*Euro* da Messina, il *Piemonte*, il *Barbarigo* e il *Galileo* da Suez, l'*Iride* da Suda.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Umbria*, della N. G. I., proveniente da Genova, ha toccato Barcellona, proseguendo per il Plata; la *Città di Genova*, della Veloce, è partita da Napoli per il Brasile, la *Città di Napoli*, della Veloce, per New-York; il *Ravenna*, dell'Italia, da Montevideo prosegue per Genova; la *Reina Maria Cristina*, della C T. di B., è partita da Montevideo pel Mediterraneo, il *Buenos-Ayres* da Cadice prosegue per Genova, il *Montserrat* è partito da New-York diretto a Genova; l'*Espagne*, della S. T. M. di M., è giunto a Buenos-Ayres.

ESTERO.

Macchine per mungere. — Dalla *Rivista Commerciale* di New-York togliamo la notizia seguente:

« Il Dipartimento d'agricoltura ha stabilito di fare degli esperimenti con una macchina d'invenzione scozzese per mungere il latte dalle vacche.

« La prova si terrà usando per varie settimane la macchina su un dato numero di mucche, mentre un egual numero sarà munto nella via usuale. La macchina è costrutta in modo da agire quasi identicamente al succhiamento del vitello e con una pulsazione regolare.

« L'operazione ha luogo mediante una pompa attaccata all'apparecchio, funziona contemporaneamente su sei od otto vacche e non richiede che l'attenzione di una sola persona. Dicesi che la mungitura può esser fatta in 12 minuti.

« Macchine mungitrici di altri inventori furono già usate in Inghilterra ed in Australia, ma con dubbio successo, e perciò si attende con qualche interesse l'esito di questo nuovo esperimento ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NEW-YORK, 4. — Una tribuna eretta per assistere ad uno spettacolo pubblico a San Giuseppe (Missuri) è crollata.

1500 persone precipitarono a terra. Vi furono 200 feriti, di cui alcuni mortalmente.

LIPSIA, 4. — Il Tribunale dell'Impero ha cassato la sentenza contro la Banca di Lipsia ed ha rinviato il processo alla Corte di assise di Lipsia.

TRIESTE, 4. — Oggi è stata varata solennemente la nave da guerra *Babenberg*.

BELGRADO, 4. — La notizia, pubblicata da alcuni giornali, che afferma che il Re e la Regina avrebbero rinunziato al loro viaggio in Russia, è inesatta.

ATENE, 5. — Mentre il Principe ereditario si recava alla villa di Tatoi sopra un automobile, questo ribaltò, cadendo in un fossato.

Il Principe rimase ferito all'occhio destro ed al labbro inferiore. Il suo stato non desta però alcuna apprensione.

Il suo medico e lo *chauffeur* riportarono ferite più gravi.

BARCELLONA, 5. — Per ordine del Governatore generale tutti gli anarchici che si trovavano in prigione sono stati posti in libertà.

PARIGI, 5. — La porta della casa Zola è decorata a lutto. Il feretro di Emilio Zola venne deposto nel vestibolo trasformato in cappella ardente fra corone e fiori.

Verso mezzodì un grandissimo numero di notabilità artistiche, letterarie e politiche comincia ad affluire a casa Zola, inscrivendosi nel registro.

L'accesso di Rue de Bruxelles è riservato ai soli amici del defunto.

Le delegazioni operaie si adunano in piazza Chateau d'Eau. Una folla enorme si dispone lungo il percorso che seguirà il corteo ed i balconi e le finestre sono gremiti.

Al tocco il feretro viene posto sopra un carro funebre che è seguito da altri due carri carichi di corone.

Reggono i cordoni il rappresentante del Ministro dell'istruzione pubblica, Chaumié, Lodovico Halevy, Ottavio Mirbeau, il maestro Bruneau, Fasquelles e Briat.

Seguono immediatamente il feretro i parenti e gli amici intimi dell'estinto.

Indi vengono le delegazioni delle Società letterarie, artistiche e sociali, le rappresentanze operaie ed una folla immensa. Il corteo si mette subito in movimento senza incidenti, mentre un distaccamento di truppe presenta le armi.

Il corteo procede silenzioso, senza emblemi, nè bandiere, verso il cimitero di Montmartre. Gli spettatori si scoprono al passaggio della salma.

Tempo bello.

Il corteo funebre di Emilio Zola giunse al cimitero di Montmartre alle ore, 1,20 pom. senza incidenti. Una folla enorme era schierata lungo il percorso e si scopriva silenziosamente.

In testa al corteo erano i rappresentanti del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'istruzione, Chaumié, il Principe di Monaco, Jaurès, Picquart, Matteo Dreyfus, Brisson, Reinach ed il generale Percin.

Al cimitero, Chaumié, Abele Hermant ed altri pronunziarono discorsi.

Chaumié constatò che la morte di Zola produsse un generale stupore nel mondo intero. Disse che l'Italia, alla quale Zola era legato da vincoli di origine, ha sentito più crudelmente la perdita di Zola e che il Ministro Nasi lo aveva incaricato di portare sulla bara il saluto del suo paese. Chaumié fece poscia l'elogio dello scrittore e terminò ricordando che Zola non esitò a sfidare le collere, le perfidie e gli odî per difendere una causa che gli sembrava giusta.

PARIGI, 5. — I funerali di Emilio Zola sono terminati senza incidenti.

Vi fu soltanto una dimostrazione in favore di Jaurès.

PARIGI, 5. — Alfredo Dreyfus ha assistito ai funerali di Emilio Zola.

Egli lasciò il cimitero di Montmartre dopo i discorsi e passò assolutamente inosservato fra la folla.

Durante il passaggio del corteo vi fu tra la folla qualche tafferuglio.

Nella *Place Blanche* la Guardia repubblicana a cavallo disperse gli assembramenti. Si udì qualche fischio.

PARIGI, 5. — La sfilata del corteo al cimitero di Montmartre dinanzi alla bara di Emilio Zola ed ai membri della famiglia Zola fu interminabile e si effettuò senza incidenti.

Al passaggio di Picquart e di Labori, si udirono alcune grida di: *Viva Picquart! Viva Labori!*

ATENE, 5. — Il Principe Reale ha passato una notte tranquilla, la guarigione della ferita segue il suo corso normale.

PARIGI, 5. — Ai funerali di Zola, oltre al ministro Chaumié, parlarono Abele Hermant ed Anatole France.

Dopo i discorsi, il feretro di Zola venne tolto dal carro e deposto sopra un catafalco, davanti al quale sfilarono tutti i presenti.

All'uscita di Jaurès e del direttore dell'*Aurore*, Vaughan, dal cimitero di Montmartre, la folla fece loro una viva dimostrazione.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il Sultano ha ricevuto in udienza cordialissima il Granduca Nicola Nicolajevic, il quale è ripartito nel pomeriggio per Jalta.

PARIGI, 6. — Durante i funerali di Emilio Zola furono operati sei arresti. Degli arrestati due soltanto vennero trattenuti in carcere.

La serata trascorse assolutamente calma.

BELGRADO, 6. — Ieri ebbe luogo un *meeting* per la questione macedone.

In seguito a disordini scoppiativi il *meeting* fu sciolto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 5 ottobre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	759.2.
Umidità relativa a mezzodì	72.
Vento a mezzodì	NE debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 23°,0. minimo 17°,0.
Pioggia in 24 ore	mm. 42,8.

Li 5 ottobre 1902.

In Europa: **pressione massima** di 772 in Polonia e Mar Bianco, **minima** di 757 sul golfo di Lione.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario in Sicilia, **disceso altrove** fino a 4 mill. in Romagna; temperatura quasi ovunque aumentata; pioggie sull'Italia settentrionale, centrale ed in Sardegna, qualche temporale al Centro e Napoletano; venti forti del 1° quadrante al NE.

Stamane: cielo ovunque nuvoloso o coperto; pioggie sull'Alta Italia; venti moderati o forti settentrionali al Nord, deboli o moderati prevalentemente intorno a levante altrove.

Barometro: minimo a 758 al Nord Sardegna, massimo a 761 lungo la catena Alpina ed all'estremo Sud.

Probabilità: venti moderati, o forti settentrionali sull'Alta Italia, vari in Sardegna, meridionali altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie; qualche temporale sull'Italia inferiore ed isole; mare agitato; temperatura in diminuzione sull'Alta Italia.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 5 ottobre 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio . .	piovoso	legg. mosso	20 3	12 8
Genova	coperto	calmo	18 0	12 9
Massa Carrara . .	coperto	calmo	20 2	13 5
Cuneo	coperto	—	12 5	8 2
Torino	piovoso	—	12 2	10 3
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	piovoso	—	28 5	8 3
Domodossola . . .	piovoso	—	15 2	7 5
Pavia	piovoso	—	16 9	11 0
Milano	piovoso	—	18 6	11 5
Sondrio	coperto	—	16 2	9 0
Bergamo	coperto	—	16 4	9 5
Brescia.	piovoso	—	21 0	11 4
Cremona	piovoso	—	21 0	12 0
Mantova	coperto	—	19 8	11 8
Verona	coperto	—	20 2	12 5
Belluno	piovoso	—	18 3	10 9
Udine	piovoso	—	18 9	10 7
Treviso.	coperto	—	21 0	10 9
Venezia	piovoso	mosso	19 8	11 4
Padova	coperto	—	20 4	11 3
Rovigo	coperto	—	24 4	10 5
Piacenza	coperto	—	16 5	11 3
Parma	coperto	—	17 3	11 7
Reggio Emilia . .	coperto	—	18 0	11 0
Modena	coperto	—	19 4	11 2
Ferrara	coperto	—	21 3	11 8
Bologna	coperto	—	19 2	13 0
Ravenna	1/2 coperto	—	19 8	14 0
Forlì	coperto	—	20 0	11 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	21 0	15 8
Ancona	coperto	legg. mosso	21 8	17 0
Urbino	3/4 coperto	—	17 8	13 2
Macerata	3/4 coperto	—	19 6	16 1
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	21 2	12 6
Camerino.	3/4 coperto	—	17 9	12 0
Lucca	coperto	—	20 8	17 4
Pisa	coperto	—	21 8	14 6
Livorno	coperto	legg. mosso	20 4	14 2
Firenze	coperto	—	21 6	15 9
Arezzo	coperto	—	22 4	14 8
Siena	coperto	—	20 9	9 9
Grosseto	coperto	—	25 4	16 4
Roma	coperto	—	25 7	17 0
Teramo	1/2 coperto	—	18 8	13 8
Chieti	coperto	—	19 2	13 6
Aquila	3/4 coperto	—	18 9	13 2
Agnone	coperto	—	18 6	14 0
Foggia	nebbioso	—	23 0	17 0
Bari	coperto	calmo	22 8	18 4
Lecce	coperto	—	26 0	18 4
Caserta	coperto	—	25 4	18 4
Napoli	coperto	calmo	24 7	18 2
Benevento	coperto	—	25 3	16 3
Avellino	coperto	—	22 8	10 3
Caggiano	3/4 coperto	—	23 4	15 9
Potenza	3/4 coperto	—	21 0	14 5
Cosenza	1/2 coperto	—	25 0	16 0
Tiriolo	coperto	—	21 0	10 0
Reggio Calabria .	coperto	calmo	26 0	21 0
Trapani	coperto	calmo	28 8	22 7
Palermo	coperto	calmo	27 9	17 0
Porto Empedocle .	sereno	calmo	26 7	22 5
Caltanissetta . .	coperto	—	26 2	16 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	26 3	21 0
Catania	coperto	calmo	25 6	19 3
Siracusa	coperto	calmo	25 3	23 0
Cagliari	coperto	calmo	24 1	12 7
Sassari	1/2 coperto	—	20 2	15 5

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*